Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 22 del 31/05/2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in 1° convocazione.

OGGETTO: **APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.) AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000.**

L'anno **(2016)** addì **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

	presente		presente
GRANDINI MAURO	S	LIVERANI PAOLO	S
ANCONELLI PAOLO	S	MAESTRI PIERO	S
BASCIANI VALERIO	S	MONTI ENRICO	S
BATANI LORENA	S	RIGHI SIMON PIETRO	S
COLLINELLI ANDREA	S	RINALDINI ELISA	S
FABBRI AGNESE	N	SPAZZOLI MIRCO	S
GOLFARELLI TONY	S	TEDALDI MAURO	S
LACCHINI PAOLA	S	VALENTINI DANIELE	S
LEONI AIDA	S		

Totale Presenti: 16 Totale assenti: 1

Assiste in qualità di SEGRETARIO GENERALE la D.SSA BIONDI KATIA

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **MAESTRI PIERO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è **Pubblica**.

A scrutatori vengono designati i Sigg. **LEONI AIDA, LIVERANI PAOLO, VALENTINI DANIELE.**

Sono altresì presenti gli Assessori Extraconsigliari: BEDEI ELISA, GARAVINI MILENA, PIGNATARI SARA

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
KATIA BIONDI il 22/06/2016 15.05.09
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

Nel corso della discussione del punto 1 entrano gli Assessori Extraconsigliari: BONETTI ADRIANO, PEPERONI GIAN MATTEO

Punto n. 3 all'Ordine del Giorno : " Approvazione variante RUE ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000"

Questa è la variante RUE che è un iter partito circa un anno fa, forse più, prima la abbiamo adottata, poi è stata pubblicata, sono arrivate le osservazioni dal comitato, le osservazioni tecniche da USL, da Arpa, dalla Provincia, l'ufficio urbanistico ha svolto un gran lavoro, ha incontrato le parti, anche il comitato, un gran lavoro dell'assessore Garavani e dall'architetto Mazzotti, è stato discusso anche nella seconda commissione, del 23 maggio, e credo che il risultato ottenuto sia il miglior compromesso possibile, anzi colgo l'occasione per ringraziare Garavini e Mazzotti per il gran lavoro fatto, anzi do la parola a Milena Garavini.

GARAVINI

Ringrazio io il presidente per questa introduzione .
Credo che ci sono dei momenti, degli eventi che nella vita di una comunità possono essere particolarmente significativi.
Certamente è forse una delle poche volte che mi è capitato, in questi anni che faccio e che ho fatto l'assessore di trovarmi con un atto di tipo urbanistico, che di solito sono cose sempre estremamente noiose, complicate, difficili da spiegare e che portano magari anche a numerose polemiche, innescano discussioni e basta, quindi tutto sommato pesanti, però è una delle volte, devo dire, ritengo che questo atto che oggi trova... portiamo a compimento, abbia sicuramente un significato per una comunità, che va oltre il suo significato edilizio e urbanistico, perché credo che il contenuto di questo atto, una comunità abbia avuto un'attenzione molto alta e particolare, e abbia investito non poche energie.
Quindi, per questo mi ritengo particolarmente soddisfatta, poi non so se il lavoro possa essere giudicato il migliore possibile, devo dire che noi abbiamo cercato di mettercela tutta, abbiamo fatto credo, non il compromesso, anche se capisco il significato con cui è stato utilizzato questo termine, ma abbiamo cercato di tirare la sintesi, di fare una sintesi tra quelli che erano i vincoli e le opportunità, e di cercare di cogliere il più possibile le finalità.
Io non vorrei rientrare nel merito dei singoli contenuti, e delle singole norme, perché credo che le abbiamo spiegate tutte in commissione consiliare, e non penso che sia il caso di rifarlo qui.
Tutti i gruppi erano presenti, c'erano anche, diciamo così, degli invitati, ed è stato spiegato tutto nel dettaglio.
La cosa che mi sento di dire è che l'iter è stato lungo, voglio solo ricordare che ci sono stati degli enti esterni che si sono espressi, che dovevano esprimersi, che hanno il compito di farlo, che hanno dato non solo dei suggerimenti, ma hanno dato delle indicazioni, ci sono stati dei privati, singoli e associati, che hanno fatto delle osservazioni e che la sintesi di questo ha portato alla proposta che viene fatta questa sera.
Con questa proposta quindi il Comune di Forlimpopoli ha uno strumento che fondamentalmente consente di regolare per la parte di sua competenza, che voi sapete tutti, perché ormai lo avete sentito ripetere diverse volte, è una competenza comunque limitata, può regolare per la parte di sua competenza comunque l'insediamento degli impianti chiamiamoli così " di biogas e affini"; perché non c'è solo il biogas, con tutta una serie di limiti da una parte, ma di indicazioni, che possono essere un indirizzo qualora sia necessario fare un' istruttoria, se dovesse arrivare una richiesta di autorizzazione, e credo che questo sia la cosa che noi tutti volevamo..
Abbiamo cercato di tenere il più possibile alta la guardia, per mantenere la massima tutela possibile del nostro territorio, senza per questo infrangere la legge, cosa che un'amministrazione pubblica ovviamente è tenuta a fare come prima finalità.
Io penso che il risultato che si è ottenuto, che abbiamo cercato di ottenere, è un risultato che si è avuto grazie anche ad un lavoro estremamente scrupoloso, lo voglio ricordare anche io, da parte degli uffici, da parte dei tecnici, che hanno fatto un lavoro molto preciso, molto attento, hanno studiato, approfondito le norme, hanno cercato di comparare tutte le osservazioni arrivate, hanno fatto un lavoro veramente di cesello, perché qui bisognava fare un lavoro estremamente minuzioso.
Voglio spendere due parole, poi ho finito, lasciando a voi, se avete delle richieste anche ulteriori di chiarimenti, osservazioni, tutto quello che volete, anche per gli altri contenuti di questa variante, in

Riproduz
KATIA B
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

cui sono state recepite alcune indicazioni e modifiche di tipo normativo sovraordinato, sono state messe delle limitazioni per esempio per l'insediamento delle sale gioco, è stata inserita una norma che favorisce il riutilizzo e la risistemazione degli edifici già esistenti, e un abbattimento dei costi di costruzione, l'inserimento della necessità nelle aree, negli edifici di tipo produttivo, per la ricarica delle auto elettriche, alcune precisazioni alla normativa già esistente, che adesso non stiamo qui a ricordare, alcune correzioni di tipo cartografico, correzioni di errori di tipo cartografico che provenivano dalle varianti precedenti, e poi ovviamente ci sono tutte le risposte agli enti, e le risposte alle osservazioni dei privati.
Se, come ci auguriamo, questa variante verrà definitivamente approvata, sarà in vigore, e da oggi in avanti questi saranno gli strumenti che ci sono.
Poi, se ovviamente ci saranno delle ulteriori modifiche normative di tipo nazionale o regionale, nulla ci vieta di ritornarci sopra, e di fare un lavoro ancora più preciso e puntuale, ovviamente speriamo ancora meglio di questo.

PRESIDENTE
Ringrazio l'assessore Garavini.
Enrico Monti.

MONTI
Grazie presidente.
Non mi soffermo tanto sulla variante, l'assessore Garavini ha già detto tutti gli aspetti positivi che riguardano questa variante.
Stasera chiudiamo un cerchio, durato tanto tempo, oltretutto è stato uno degli argomenti che ha interessato questo Consiglio quasi subito dopo il suo insediamento ed è stato un argomento molto impegnativo, perché è un argomento come ha sottolineato l'assessore l'intera comunità, che ha saputo, che ha fatto nascere un comitato, a difesa di un territorio, che ha fatto sicuramente produrre nella popolazione l'interesse, la voglia di potersi esprimere, di dire la propria, e quindi è sicuramente un argomento che ha scaturito tante idee, che ha messo tante idee in gioco.
Io sono felice che questa sera si chiuda questo cerchio, che si chiuda in questo modo.
Sicuramente non dico che è la soluzione, o il lavoro migliore possibile, perché io credo che si debba sempre ambire a qualcosa in più, quindi ovviamente sempre rispettando le norme e le leggi.
Il percorso che è stato fatto, è stato un percorso estremamente corretto, estremamente coerente, e questo va reso noto.
Io associo il lavoro che ha fatto l'amministrazione, al lavoro che hanno fatto gli uffici, al lavoro che hanno fatto i cittadini e che ha fatto anche il comitato, producendo della massa critica, su cui fare discussione, e su cui fare dialogo.
Tante volte su questo argomento, il Consiglio è stato anche particolarmente infuocato a volte, ma penso che sia normale quando si discute di argomenti importanti, quando si discute di un paese, di una collettività intera, penso che sia giusto che magari anche i toni si possano elevare un po' di più, ovvio si devono sempre elevare nel rispetto ovviamente reciproco, ma penso che sia normale che i toni si possano elevare.
Io non aggiungo altro, ovviamente il gruppo di maggioranza voterà favorevole a questa variante di RUE, spero che questa variante, questo percorso ci insegni una cosa, quando si tratta di questi argomenti la condivisione anche con i cittadini deve essere massima, e il parere dei cittadini per noi deve essere fondamentale, noi siamo stati eletti da voi cittadini, siamo stati eletti per dar anche parola ai vostri pensieri e alle vostre parole, non siamo stati eletti per dire la nostra, e non ascoltarvi.
Quindi io spero che da questa esperienza nasca anche, nascano future collaborazioni, visto che la variante tocca un ambito caro un po' a tutti, che è quello delle energie rinnovabili, il grosso campo della green economy.
Io spero che questa esperienza ci aiuti a ragionare di più, insieme, su questi temi, spero che il comitato Nobiogas, che era nato per questa funzione, abbia anche la volontà di continuare a collaborare su questi temi, e quindi a pensare a una realtà come quella di Forlimpopoli, dove ci sono tante aree verdi, tante altre problematiche, anche legate a questo argomento, spero che il comitato possa essere disponibile, volenteroso a fare con noi questo percorso, a fare anche altre battaglie che possono essere importanti, a fare anche altri argomenti.
Io ringrazio di nuovo tutti, come ho detto, il gruppo di maggioranza voterà a favore, grazie.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
KATIA BIONDI il 22/06/2016 15.05.09
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

PRESIDENTE
Grazie Monti, Mauro Tedaldi

TEDALDI
Grazie presidente.
Io vorrei fare un paio di domande, poi se mi ri concede la parola, farò dichiarazione di voto del nostro gruppo.
Sulla variante RUE, lasciamo stare un attimo il discorso biogas, lei ha ricordato assessore le sale giochi, vorrei sapere che cosa cambia con questa norma, credo che si rifaccia alla legge regionale approvata nel 2015.
Poi una cosa tecnica: il regolamento comunale che viene richiamato in variante, sulle sale giochi, quello è completamente slegato dagli strumenti urbanistici, eventualmente uno volesse modificarlo, non ha bisogno di chiedere varianti al POC, al RUE, tutte queste cose qui.
Per quanto riguarda le colonnine, nella variante viene dato l'obbligo di inserire le colonnine per la ricarica delle auto elettriche negli edifici di nuova struttura, ad uso diverso da quello residenziale, quindi in tutti gli edifici, anche gli impianti sportivi, non è ad uso residenziale quello, ad uso commerciale ed artigianale.
Giusto il discorso delle videolotterie.

PRESIDENTE
Passo la parola all'assessore Garavini, dopo ti ridò la parola.

GARAVINI
Dunque, sulla prima domanda che cosa cambia: fondamentalmente che l'insediamento delle sale gioco, con questa normativa, è sempre sottoposto a... non può essere fatto con una semplice comunicazione, con una SCIA, come sarebbe normale fare, che adesso è una disciplina super-semplificata, oltretutto, ma sono sempre soggette a una richiesta tramite permesso a costruire, che è un iter estremamente più complesso, perché necessita di una istruttoria, di una tempistica, di una verifica precisa che consente, di entrare nel merito specifico dell'insediamento, della tipologia di insediamento che si vuole fare.
Quindi, non può succedere che uno arriva, e che, come le altre attività normali, fa una comunicazione all'amministrazione comunale e il giorno dopo potrebbe anche partire, questo non può capitare, perché il permesso di costruire è soggetto ad un regime differente, lo devi consegnare, c'è un'istruttoria, deve passare del tempo, ti deve essere data una risposta, quindi ci sono tutta una serie di passaggi che devono essere fatti.
E questa è la modifica principale che viene introdotta.
Poi, la seconda domanda era sul regolamento esistente: sì il regolamento è un regolamento slegato, quel regolamento può essere rivisto e modificato senz'altro, è una cosa che se si ritiene prioritaria, o importante, comunque una cosa da fare, una cosa che l'amministrazione potrà anche fare, ovviamente ci vuole un po' di tempo, ovviamente è uno strumento a sé che non fa parte del regolamento urbanistico e quindi non è soggetto alla disciplina degli strumenti urbanistici, che anche quella è estremamente complicata.
Poi, cosa si possa fare con i regolamenti sulle sale gioco, anche quello è un tema, che però non apriamo qui perché è molto complesso.
L'altra cosa che avevi chiesto era riferita alle colonnine: quella norma che è riportata, allora, questa norma è ripresa da una normativa di tipo nazionale, è relativa agli ambiti A13, e quindi solo a quelli produttivi, che sono solo quelli produttivi, si intende quindi quelli industriali, artigianali, terziari ecc, quindi il non residenziale, ovviamente va inteso in questo senso, sempre contestualizzato all'ambito di tipo produttivo, e quindi tutto quello che non è residenziale, ma sta in quell'ambito, quindi agli usi e alle tipologie che sono consentite in quegli ambiti, c'è questa indicazione, non so se sono stata chiara.
Gli impianti sportivi sono, tra virgolette, " ricompresi", qualora stiano in questi ambiti.

PRESIDENTE
Tedaldi vuoi fare dichiarazione di voto ?
Qualcun altro vuole intervenire?

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
KATIA BIONDI il 22/06/2016 15.05.09
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

TEDALDI
Grazie presidente.
Buonasera a tutti, buonasera soprattutto ai componenti del comitato, ai quali secondo noi dovrebbe andare il ringraziamento di tutti, perché se non ci fossero stati loro, con il loro impegno e il loro pressing costante, sull'amministrazione comunale e anche sulle forze politiche qui rappresentate, noi stasera molto probabilmente non saremmo qui a discutere questa variante.
Variante al RUE che non ci soddisfa pienamente, non ci soddisfa pienamente perché avremmo preferito che l'amministrazione comunale avesse potuto decidere di tutelare la salute pubblica, e di poter decidere di non lasciare spazio a insediamenti di impianti di questo tipo, perché insediamenti di impianti che andiamo a regolamentare, sono solo insediamenti puramente speculativi.
Lo sappiamo, la legge non permette questo, ne abbiamo discusso e stradiscusso, noi avremmo voluto che si potesse fare, avremmo voluto che si potesse evitare che in qualsiasi parte del territorio di Forlimpopoli venisse data la possibilità ad impianti di questo tipo di insediarsi.
Questa variante copre oltre il 97% del nostro territorio comunale.
E' secondo noi un buon punto di partenza, non è un punto di arrivo, perché non ci libera come ho detto prima, dal rischio.
Ci sono Sant'Andrea e Serbagnone, che sono a rischio di avere impianti altamente impattanti a ridosso del centro abitato, perché comunque gli spazi che rimangono liberi, non sono tanto lontano da queste due frazioni.
Accogliamo favorevolmente le ultime modifiche, che sono state messe dall'ultima commissione, però sono state messe grazie soprattutto al lavoro del comitato, non sarebbero state inserite se loro, settimana scorsa non fossero venuti a dire la loro, secondo me.
O perlomeno proprio le ultimissime, quelle scaturite in commissione, mi riferisco al confinanti, ai posti limitrofi, al comma 9 mi sembra che fosse.
Nonostante questa variante non ci soddisfi pienamente, noi stasera voteremo favorevole, votiamo favorevole perché piuttosto che niente, riteniamo sia meglio piuttosto.

PRESIDENTE
Grazie Mauro Tedaldi.
Qualcun altro vuole intervenire?
Paolo Liverani

LIVERANI
Grazie presidente.
Innanzitutto, partirei dal presupposto che questa variante, come è già stato detto comprendeva tanti argomenti, e vediamo molto favorevolmente la parte che comincia ad inasprire l'insediamento delle sale gioco, sale slot e videolottery, e quant'altro.
La condividiamo pienamente, ci auguriamo che sia un primo passo, e a proposito del regolamento, citato dal collega Tedaldi, è di qualche settimana fa, la fonte un TG regionale, che a Forlì è stato approvato un regolamento addirittura di incentivazione per gli esercizi commerciali che tolgono questo tipo di apparecchiature, o addirittura che aprono senza inserirle, sarebbe per noi molto bello, molto importante poter aprire una discussione rispetto a questo, penso che troveremmo il favore anche della maggioranza, e quindi ci prendiamo l'impegno di cominciare a lavorarci in futuro, magari partendo da questo primo passo, regolamentando il loro insediamento a livello urbanistico.
Siamo a favore delle parti delle colonnine per ricarica elettrica e abbiamo valutato tutti i punti in commissione, quindi quello che riguardava questa variante.
Non possiamo fare altro però che mantenere la posizione che avevamo già espressa durante la commissione, abbiamo già ammesso con tantissima serenità che avessimo avuto noi la possibilità di sedere sui banchi di governo, sui banchi dell'amministrazione, avremmo scritto questa variante al fianco dell'architetto Mazzotti, e quindi siamo convinti che nel rispetto delle leggi l'avremmo scritta similare, credo non uguale, ma che sarebbe differita veramente di qualche piccola virgola.
Nonostante questo c'è per noi un nodo focale, che ci porta a votare contro questa variante, non contro questa amministrazione che la ha scritta, perché come ho appena detto non saremmo stati in grado di fare forse un lavoro da questo, vorremmo che questa variante non passasse perché diventasse un segnale per andare a lavorare invece sulle leggi che regolamentano come i Comuni possono regolamentare questo, scusate il gioco di parole.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
KATIA BIONDI il 22/06/2016 15.05.09
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

Sapere che per un Comune la legge da come unica arma di difesa, ma più che di difesa, perché non vogliamo fare diventare queste tipologie di impianti il diavolo, se non lo sono, quello con cui abbiamo avuto a che fare era un impianto che andava assolutamente neanche presentato, quindi non riteniamo opportuno che un imprenditore possa presentare dei progetti, e che il Comune possa deliberare solo sulle distanze, le distanze sono un parametro, ottimo, sopratutto sugli edifici sensibili e quant'altro, ma non possono essere l'unico.
Tutti quelli che sono stati inseriti come parametri di valutazione, l'autosufficienza di un'azienda agricola che sia per davvero un 'azienda agricola, tutte le altre valutazioni, quindi l'accesso a questa tipologia di impiantistica, grazie a strade e a logistiche fattibili per questa tipologia di impianti, avremmo voluto che quelli fossero i parametri sui quali il Comune possa deliberare.
Tradotto in soldoni, la avremmo voluta vedere al contrario, la regolamentazione di questa variante su questo tipo di argomento, ribadendo il fatto che tutti i piccoli impianti, che possono servire all'auto-alimentazione, per un allevamento, piuttosto che per un'azienda agricola di qualsiasi genere, siamo disponibili a valutarli, perché fanno parte delle energie che si definiscono "da fonti rinnovabili", quindi siamo disposti ad aprire su questa tipologia di impianti, ma che siano piccoli, non siano costruiti per speculazione e per il guadagno di qualcuno a discapito, in questo caso, visto l'impatto che aveva e la non regolarità di tantissime cose, mi riferisco ai vasconi delle acque reflue a cielo aperto, ma adesso non starei a riferire tecnicamente tutti quelli che sono stati argomenti che abbiamo ampiamente trattato nel corso dell'ultimo anno, noi vorremmo che il Comune potesse valutare che questo tipo di impianti ci possono essere sul suolo comunale, se sono fatti come devono essere fatti, vorremmo poter dire sì o no, in base alla tipologia di impianto, quindi sempre piccoli, solo per auto-alimentazione di un'azienda agricola, non ci piace e ci sembra ipocrita quello che abbiamo visto, poter regolamentare solo sui metri, andando a coprire il 97%; e nei Comuni che abbiamo preso ad esempio, limitrofi e non limitrofi, noi abbiamo comunque ragionato su un ambito provinciale, e tutti abbiamo fatto lo stesso discorso, abbiamo cercato di lasciare libero un 1, 2,3% di territorio, proprio per non andare contro la legge, ma abbiamo cercato di arrivare al 97, e magari lottare per il 97.3% della copertura dell'area del territorio.
Questo è un modo che non ci piace, è una legge che non ci piace, capisco che non si possa fare altrimenti, potremmo anche votare a favore di questa variante, ma solo a patto che da oggi ci si muova, come amministrazione, ma soprattutto come forze politiche, verso le forze politiche che governano Regione, Stato italiano, e andando fino alle leggi della Comunità Europea, per cambiare questo.
Se questo fosse un primo passo, noi la potremmo vedere a favore, noi riteniamo invece che votare no a questo, sia invece un segnale importante, e quindi il nostro segnale per dire che vogliamo una legge completamente diversa, per poi poter agire sulla variante RUE, in una maniera che tuteli i cittadini e lo sviluppo di energie provenienti da fonti rinnovabili, solo se ben fatte.
Tutto qui, grazie.

PRESIDENTE
Grazie Paolo Liverani, Paolo Anconelli

ANCONELLI
Grazie presidente.
Non voglio ripetere quanto hanno già detto perfettamente i colleghi, che condivido.
Siamo al termine di un percorso durato quasi due anni, nell'ultimo anno si è acceso un po' di più, però è inutile negare la verità, nel senso che tutto sommato questo Consiglio comunale si è trovato a fare i conti con gli errori della precedente amministrazione, da parte di tutti, maggioranza e opposizione, con un imbarazzo sicuramente maggiore da parte della maggioranza che è rimasta dello stesso colore, ma che fortunatamente oggigiorno è rinsavita sotto questo aspetto, dicendo che l'impegno dei cittadini è importante.
Quest'oggi, quando veniva presentato il progetto del biogas, la rappresentanza dei cittadini non era importante, a quel punto non gliene fregava niente a nessuno, tant'è che quel progetto, che poi fortunatamente non ha avuto seguito, nonostante non ci fossero state prescrizioni di sorta, ha dato il la al successivo progetto, che ci siamo trovati a discutere nell'ultimo anno.
Anche questo, per fortuna o per impegno, perché secondo me queste due cose devono andare un po' di pari passo, da un lato sicuramente il ringraziamento nei confronti del comitato, che ha portato avanti una battaglia contro, non mi sento di dire un colosso dell'impresa, ma un'impresa

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
KATIA BIONDI il 22/06/2016 15.05.09
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

che sotto questo punto di vista non poteva e non dovere badare a spese, mentre immagino che il comitato avesse anche delle risorse alquanto limitate, o comunque contingentate.
Dall'altro lato è ovvio che ci vuole sempre il fattore C per raggiungere l'obiettivo, e quindi l'equilibrio per raggiungere le due cose, ha portato per adesso a un risultato positivo.
CI siamo trovati quindi a discutere positivamente su questa variante, che serviva a porre un freno alla realizzazione futura di impianti con determinati vincoli.
Durante la sede di adozione, quindi durante il voto sull'adozione questo gruppo era favorevole con tutte le riserve del caso, perché era un provvedimento che nasceva anche con una certa celerità e una certa fretta, perché era un procedimento non esente da errori, è passato un anno ed è arrivata tutta una serie di osservazioni che in sintesi le possiamo anche considerare positive, nei confronti del progetto.
Per quanto riguarda il merito vero e proprio, è ovvio che stiamo parlando di lana caprina, certe volte, perché siamo di fronte a una legge che non ci da tantissime possibilità di manovra, ci lascia soltanto spazio per decidere di determinati limiti, che poi si sono rivelati quelli adottati con questa ultima variante, quasi eccessivi, sentendo i pareri di tutti gli enti che si sono espressi, quasi eccessivi, direi, non troppo, e questo è chiaramente il motivo per cui il mio voto sarà sicuramente favorevole all'adozione di questa variante, perché non posso lasciare scoperto, ed era questa in verità l'idea che avevamo un anno fa, non possiamo lasciare aperto questo buco, questo fronte, con il rischio che poi nel frattempo possa arrivare un progetto e ricominciare di nuovo la stessa manfrina, perdonate il termine.
Devo però fare, consentitemi una piccola critica nei confronti del legislatore, questo sconosciuto, italiano o europeo che sia.
Molte volte in Italia ci troviamo di fronte a un legislatore, che uno pensa si tratti di chissà quale luminare del diritto, seduto su chissà quale poltrona di quale università, invece il legislatore è quello che noi votiamo, purtroppo certe volte anche malvolentieri e mandiamo a Roma, quindi il legislatore è anche Razzi e Scillipoti, giusto per dare un'idea di chi fa le leggi, allora molto spesso accade che il nostro legislatore, almeno negli ultimi anni, preso dalla foga del momento, dal sentimento, vada ad approvare leggi che poi si rivelano incostituzionali, si rivelano eccessive, da un lato o dall'altro.
Nel caso delle centrali a biogas, a biomasse, e quant'altro, la possibilità certamente è al ribasso, presi dall'idea di incentivare l'energia pulita, a discapito del carbone, a discapito del petrolio, e su questo siamo immagino tutti d'accordo, si è lasciato uno spazio enorme alla costruzione di impianti di questo tipo.
Senza tenere conto, io non so se non ne abbiano tenuto conto per sbaglio, o volutamente, ma senza tenere conto di tutti i fattori speculativi, che potevano prendere corso a seguito di una proposta di questo tipo, e quindi con l'intenzione di andare a rincorrere l'energia verde, si è creato un settore quasi industriale di energia pulita, che non rispecchia sicuramente l'obiettivo che si era posto alla base.
Questa è una critica che segue l'impostazione che aveva fatto il consigliere Liverani nei confronti della legge, e noi chiaramente in Consiglio comunale non la possiamo correggere, possiamo solo cercare di dare certe limitazioni di porre dei paletti ed è quello che l'ufficio tecnico ha fatto, con l'approvazione di questa variante, andiamo a coprire quasi il 100%; perché comunque il 97,3 è parente del 100, non siamo esenti del tutto, però secondo me un buon risultato è stato raggiunto.
Se si dovessero presentare un domani delle situazioni, delle proposte nuove, che possono entrare nelle maglie delle restrizioni, questo Consiglio comunale o comunque il mio impegno, lo posso dire, ma immagino anche quello dei consiglieri di opposizione, ma voglio sperare anche quello dei consiglieri di maggioranza, sarà al 100% per contrastare l'eventuale inserimento di nuove centrali, grazie.

PRESIDENTE
Grazie Paolo Anconelli, Elisa, prego.

RINALDINI
Sarò breve, perché sono state dette molte cose, sia da maggioranza che da minoranza, condivisibili, voglio solo dire che sono molto contenta del risultato ottenuto, che penso sia un buon risultato, sono contenta del lavoro tecnico effettuato dall'assessore, dai tecnici comunali perché ci ha permesso di agire con legalità e di essere inattaccabili, che è un aspetto di non poca rilevanza.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
KATIA BIONDI il 22/06/2016 15.05.09
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

Sono contenta di come abbiamo gestito il percorso, non sempre facile, diciamo che ha avuto momenti di alti e bassi, in ogni caso penso che si sia concluso in maniera democratica, e questo per me è un valore aggiunto notevole.
La sera della commissione siamo andati via tutti stringendoci le mani, quindi per me questo è l'apice di una collaborazione tra i tecnici e tra i cittadini, per questo ringrazio sia la parte tecnica, che la parte appunto della comunità che è stata viva nel seguire questa tematica che interessava tutti.
A questo punto, secondo me, in questa sede, siamo chiamati a votare la variante, che riguarda Forlimpopoli, quindi quello che io insieme ai consiglieri siamo chiamati a fare, è prenderci la responsabilità di non annullare il lavoro che è stato fatto da fine 2014, per cui ritengo che sia inaccettabile non votare favorevolmente a questa variante, le battaglie fatte dal comitato, le battaglie fatte da noi, il lavoro tecnico del Sindaco, degli assessori dei tecnici, sarebbe annullato, se questa variante stasera non passasse, e non fosse votata favorevolmente.
Quindi apprezzo gli interventi di chi voterà favorevolmente, per me è inconcepibile seppure possa essere d'accordo per quanto riguarda le leggi nazionali, lo abbiamo detto anche in commissione, ma in questa fase, non si può non fare questo, vorrebbe dire annullare tutto, vorrebbe dire da domani essere sottoposti nuovamente a possibili rischi di impianti che nessuno vuole su questo territorio, per tutte le motivazioni che sono scritte nella variante e che abbiamo spiegato molte volte, quindi ringrazio di nuovo tutti, e spero che tutti apprezzino quello che è stato fatto, grazie.

PRESIDENTE
Grazie Elisa Rinaldini
A questo punto, io passerei ai voti:

Favorevoli?
15 favorevoli

Contrari?
1 contrario

Astenuti ?
Nessuno

Immediata eseguibilità :
Favorevoli?
15 favorevoli

Contrari?
1 contrario

Astenuti ?
Nessuno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
Il Comune di Forlimpopoli è attualmente dotato di strumenti urbanistici adeguati alla normativa regionale urbanistica in materia (ai sensi della L.R. 20/2000 e s.m.i.):
- Piano Strutturale Comunale, approvato con Del. di C.C. n. 74 del 31.07.2006
- Adozione con Delibera C.C. n° 58 del 20/10/2015 di variante al P.S.C.(approvato con atto C.C. n. 74 del 31/07/2006);
- Prima Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) approvata con atto C.C. n. 8 del 20/03/2014;
- Piano Operativo Comunale, approvato con Del. di C.C. n.41 del 22.05.2009;
- Piano Operativo Comunale 1a Variante, approvato con Del. di C.C. n. 42 del 28.07.2010;
- Piano Operativo Comunale 2a Variante, approvato con Del. di C.C. n. 15 del 27.04.2011;
- Piano Operativo Comunale 2a Variante (integrazione), approvato con Del. di C.C. n.9 del 20.04.2012;

Riproduzione cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente da:
KATIA BION il 15.05.09
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

- Integrazione alla 2°variante al POC approvata con atto C.C. n°9 del 20/04/2012;
- Variante specifica al P.O.C. approvata con atto C.C. n° 22 del 07/04/2014;
- Variante specifica al P.O.C. approvata con atto C.C. n° 59 del 20/10/2015;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con la deliberazione di **CC n. 26 del 23.04.2015**, è stata adottata "la Seconda Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (d'ora in poi RUE)", ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m.i, avente l'obiettivo di integrare le norme di RUE in merito a due argomenti ritenuti importanti dall'Amministrazione, e cioè in particolare:

  □ **integrare/adeguare** l'apparato normativo (art. 4.24 delle NTA del RUE), alle disposizioni della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione E.R. n . 51 del 26/07/2011, avente ad oggetto ***"Individuazione delle aree e dei siti per l´installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l´utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica"*** con l'obbiettivo di prevedere le distanze minime per la localizzazione degli impianti e la disciplina per la loro attuazione così come indicato al paragrafo 3, lettera G) punto a) ed al paragrafo 4, lettera E) punto a) della Delibera di cui sopra;

  □ **semplificare** l'apparato normativo stralciando il "REGOLAMENTO PER LA BIOEDILIZIA ED IL RISPARMIO ENERGETICO" approvato con atto n. 33 del 29/06/2010 quale allegato al RUE, al fine di poter procedere con modifiche tempestive dello stesso ritenendolo un atto regolamentare autonomo da tenere in continuo aggiornamento con l'evoluzione normativa.

DATO ATTO CHE:

- la variante è stata **depositata** presso la sede comunale per **sessanta giorni** dalla data di pubblicazione sul **Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 104**, avvenuta il **06.05.2015**;
- al medesimo avviso di deposito della Variante è stata data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico del Comune, nonché nel sito internet del Comune di Forlimpopoli, secondo le modalità precisate dall'art. 33 della richiamata L.R. 20/2000;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- la Variante è stata trasmessa in data 05/05/2015, con unico prot. com.le 5692/15, ai seguenti Enti, per l'emissione dei pareri di competenza;
  - PROVINCIA DI FORLI'-CESENA, SERVIZIO AMBIENTE e SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE;
  - Azienda AUSL e ARPA;
  - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELL'EMILIA ROMAGNA;
  - AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI ROMAGNOLI;
  - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA;
  - ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile;

- inoltre, vista la tematica di interesse anche per i Comuni contermini, la Variante è stata trasmessa in data 05/05/2015, con unico prot. com.le 5692/15, al:
  - COMUNE DI BERTINORO, SETTORE TECNICO URBANISTICA;
  - COMUNE DI FORLI', UNITA' PIANIFICAZIONE TERRITORIALE;

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
KATIA BIONI
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

- infine, per una maggiore pubblicizzazione e coinvolgimento partecipativo, la Variante è stata trasmessa in data 05/05/2015 prot. com.le 5692/15 anche ai seguenti Enti e Organismi Istituzionali;

  - CONSIGLI DI ZONA di S.ANDREA, S.PIETRO AI PRATI, SELBAGNONE e ZONA CENTRO;

- successivamente sono pervenuti i seguenti Pareri degli Enti competenti;
  - Consorzio di Bonifica della Romagna pervenuto in data 11/05/2015 prot. 5957;
  - Arpa pervenuto in data 04/06/2015 prot. 7607;
  - Ausl pervenuto in data 05/06/2015 prot. 7780;
  - Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna del 07/07/2015 prot. 9751;
  - Settore LLPP del Comune di Forlimpopoli del 02/07/2015;
  - Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, del 26/10/2015, prot.n. 0015902

- nel periodo di deposito della Variante, sono pervenute n. 14 osservazioni da parte di privati (vedasi elenco sotto riportato), di cui n. 4 presentate fuori dai termini di deposito (scaduti il 06/07/2015); queste ultime sono state comunque prese in considerazione, ai fini istruttori, ed inviate all'Amministrazione Provinciale;
- in particolare si segnala una grande partecipazione cittadina, promossa dal costituito Comitato No-Biogas di Forlimpopoli, il quale ha proposto all'AC, un unico testo di proposta di osservazione, presentato in tre momenti distinti (vedasi oss. n. 1, n. 2 e n. 5 dell'elenco sotto riportato), firmato complessivamente da ben 289 cittadini forlimpopolesi;

NUM.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE
001	6865	25/05/2015	**Comitato No Biogas Montaletti Gianfranco, Gardelli Valentina, Ranieri Marika, Cicognani Franco, Severi Giancarlo, Betti Massimo, Orlandi Orlando,Bandini Primo, Monterastelli Fabio, Zoli Maurizio, Ricci Gianmarco, Garavini Gaetano, Castagnoli Vanni tot. n. 13 richiedenti**
002	6896 e altri	25/05/2015	**Comitato No Biogas – tot. 53 richiedenti**
003	7018	26/05/2015	**Biondi Libero, Biondi Franca**
004	7019	26/05/2015	**Monti Ubaldo, Dovizioso Rosina**
005	8178	11/06/2015	**Comitato No Biogas – tot. n. 223 richiedenti**
006	9021	25/06/2015	**Benazzi Graziella**

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
KATIA BIONDI il 22/06/2016 15.05.09
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

007	9436 (e 5036)	02/07/2015 22/04/2015	**Fabbri Paolino, Fabbri Ginevra, Fabbri Manuel Mattia, Fabbri Melania**
008	9609	06/07/2015	**Arch. Raggi Ornella, Geom. Laghi Maurizio**
009	9621	06/07/2015	**Lugaresi Giandomenico, Lugaresi Giuseppe Argeo**
010	9624	06/07/2015	**Muzzioli Auguato Maria, Muzzioli Francesco, Muzzioli Giuseppe, Muzzioli Luigi, Muzzioli Maria Pia, Muzzioli Paolo, Picanza Gianni, Picanza Laura, Picanza Marco**
011	9705	07/07/2015	**Cesare Salvetti**
012	9962	13/07/2015	**Pivi Danilo**
013	10411	20/07/2015	**ARIETE di Camilli Flavio**
014	11130	31/07/2015	**Ghirelli Sergio**

TENUTO CONTO INOLTRE CHE:

- L'ufficio Edilizia Urbanistica del Comune di Forlimpopoli, nelle more del procedimento di adozione della presente Variante al RUE, ha elaborato un documento nel quale sono elencate una serie di osservazioni d'ufficio (**Allegato C alla presente delibera**), le quali si riferiscono in particolare a :
  1 lievi modifiche/rettifiche normative, dettate dall'esigenza di maggior chiarezza;
  2 introduzione di nuovi commi normativi, in recepimento di disposizioni derivanti da Leggi/Disposizioni o Piani sovra-ordinati, entrati in vigore recentemente; tra queste si segnala:
    - l'introduzione nelle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo comma 8 all'art. 1.6 lett. s), in recepimento della disciplina speciale edilizia relativa alla realizzazione, trasformazione e agibilità dei locali destinati a **sale da gioco e per la raccolta di scommesse**, ai sensi dell'art. 4 della LR 30 aprile 2015, n. 2 (entrata in vigore il 1 maggio 2015);
    - l'inserimento all'art. 3.5.3 "Interventi edilizi ammessi" delle NTA, del nuovo comma 2, in recepimento dell'articolo 4, comma 1-ter del Testo Unico dell'Edilizia – D.P.R. n. 380/2001 (introdotto dalla Legge n.134/2012), al fine di promuovere la diffusione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, il quale recita: ***"Per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale, con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatorio prevedere idonee installazioni di infrastrutture elettriche, per la ricarica dei veicoli elettrici, così da permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio destinato a parcheggio, coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no";***

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
KATIA BIONDI il 22/06/2016 15.05.09
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

- l'inserimento del comma 6 dell'art. 4,4 dell'Allegato 1 delle NTA (Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione), in recepimento dell'art. 17 comma 4bis DPR 380/01 e s.m.e i., così come modificato dal Decreto Sblocca Italia (L. 164/2014), **al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, ristrutturazione e il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, con proposta di riduzione al venti per cento del contributo di costruzione.**

3 aggiornamenti cartografici relativi alle reti infrastrutturali e ai vincoli, derivanti da piani/progetti, entrati in vigore successivamente all'approvazione nella Prima Variante al R.U.E.(marzo 2014);

4 aggiornamenti cartografici per riscontrati errori materiali, anche su segnalazione di privati.

DATO ATTO CHE:

- in data 14/09/2015 prot. 13425 e 24/09/2015 prot. 954/2016, il Comune di Forlimpopoli ha trasmesso alla Provincia di FC, Servizio Pianificazione Territoriale, copia delle Osservazioni dei privati pervenute, copia delle Osservazioni d'Ufficio e copia dei Pareri degli Enti pervenuti;

- in data 10/11/2015 prot. 16791 è pervenuta copia conforme del **Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena del 29.10.2015, prot. gen. n. 92205/261**, avente ad oggetto *"Comune di Forlimpopoli. Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio del comune di Forlimpopoli ai sensi dell'art.33 l.r.20/2000 e ss.mm.ii. adottata con Delibera di C.C. n.26 del 23.04.2015. Espressione riserve ai sensi dell'art.33, c.4bis l.r. 20/2000ess.mm.ii., in ragione di quanto stabilito al punto 3 lettera g.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n.51/2011, sulla compatibilita' delle distanze minime per la localizzazione di impianti di produzione di energia da biomasse e da biogas con l'attuazione dei piani energetici regionali e locali. espressione parerte ai sensi dell'art.5 della l.r. 20/2000 e ss.mm.ii. - Valsat."*, il quale si allega alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO B**);

- nel suddetto parere in riferimento alla verifica di compatibilità dei limiti per la localizzazione degli impianti a biomasse con l'attuazione dei Piani energetici, regionale e locali, di cui al punto 3 lettera G.a) della DAL n. 51/2011, non si rileva alcun contrasto diretto della norma comunale con il Piano provinciale vigente;

- nel suddetto parere, al fine di non creare disparità di comportamento tra territori limitrofi, si invita l'Amministrazione di Forlimpopoli a considerare nelle proprie verifiche, anche i limiti recentemente definiti dal limitrofo Comune di Bertinoro, auspicando che la regolamentazione degli impianti citati possa essere prevista con criteri omogenei a livello sovra-comunale;

- nel suddetto parere, si invita l'Amministrazione a verificare la portata e la dimensione delle distanze di rispetto stabilite, considerando anche la scala sovra-comunale, valutandone una possibile riduzione conseguente ad una selezione più puntuale e motivata dei vincoli selezionati;

- nel suddetto parere si esprime parere favorevole in relazione alla valutazione di sostenibilità, in quanto le scelte operate risultano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile definite dal Piano Strutturale Comunale;

TENUTO CONTO CHE:

- a seguito di verifica e approfondimento dei pareri pervenuti dagli Enti esterni, nonché delle Riserve Provinciali su elencate, il Responsabile del VI Settore ha predisposto un Elaborato di

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
KATIA BIONDI il 22/06/2016 15.05.09
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

Controdeduzione dei Pareri degli Enti, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO D**);

- a seguito di verifica e approfondimento delle osservazioni pervenute da parte dei privati, il Responsabile del VI Settore ha predisposto un Elaborato di Controdeduzioni Osservazioni dei Privati, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO E**);

VISTA:

- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" che disciplina gli aspetti contenutistici e procedurali relativi agli strumenti comunali, provinciali e regionali della pianificazione territoriale e urbanistica, entrata in vigore in data 11 aprile 2000, così come successivamente modificata ed integrata;

RIBADITO CHE:

- la presente variante al RUE segue l'iter di approvazione ai sensi dell'art. 33 della LR 20/2000 e smi, in quanto non presenta la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo;

VISTI:

- gli elaborati costituenti la presente Variante al R.U.E., redatti dal Responsabile del VI Settore Edilizia, Territorio e Ambiente, che qui di seguito si elencano:

Elenco elaborati approvazione:

- **Norme – Estratto degli articoli oggetto di modifica;**
- **Allegato 1 – Estratto degli articoli oggetto di modifica;**
- **Allegato 2 – Estratto degli articoli oggetto di modifica;**
- **Relazione illustrativa – Dichiarazione di Sintesi;**
- **Tavola 1a e 1b "Disciplina del territorio urbano e del territorio rurale";**
- **Tavola 2a e 2b "Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del territorio";**
- **Integrazioni Schede di Censimento Rurale, Elaborato ERr e Ers;**

Elenco allegati alla presente Delibera:

- **ALLEGATO A Pareri Enti pervenuti**
- **ALLEGATO B Decreto Provincia FC**
- **ALLEGATO C Osservazioni d'ufficio**
- **ALLEGATO D Controdeduzioni Pareri Enti**
- **ALLEGATO E Controdeduzioni Osservazioni Privati**

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
KATIA BIONDI il 22/06/2016 15.05.09
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

DATO ATTO CHE:

- la proposta di Variante è stata sottoposta all'esame della Commissione Consiliare nella seduta del 23/05/2016, alla presenza dei Presidenti dei Consigli di Zona e dei Rappresentanti del Comitato No-Biogas Forlimpopoli;
- in tale sede, al termine del dibattito, la Commissione Consiliare ha avanzato alcune richieste di modifica/integrazione di alcuni commi dell'art. 4.24 "Impianti da energie rinnovabili (fotovoltaici, eolici, da biogas, da biomasse ed idroelettrica)", come evidenziati nel documento "**Norme – Estratto degli articoli oggetto di modifica",** con apposita nota a piè di pagina;

- la suddetta documentazione è stata pubblicata, a far data dal 25/05/2016, sul sito del Comune di Forlimpopoli, sezione Edilizia Privata, sezione RUE, in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTI INOLTRE:

- il Dlgs 387/2003 e smi;
- la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e successive modificazioni ed integrazioni;
- la LR 15/2013;
- la D.A.L. 279/2010;
- la D.A.L. 51/2011
- la DGR 1126/2014;
- il Dlgs n. 267/2000;
- il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

VISTO:

- il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 da parte del Responsabile del VI Settore Edilizia Privata Territorio e Ambiente;
- il parere favorevole di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000 da parte del Responsabile del Settore Ragioneria;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:
PRESENTI 16
ASTENUTI 0
VOTANTI 15
VOTI FAVOREVOLI 14
VOTI CONTRARI 1 (Liverani)

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che sono pervenute le osservazioni alla variante in numero di 14, di cui n. 4 fuori termine deposito (dalla n. 10 alla n. 14), come di seguito riportato:

NUM.	PROT.	DATA	RICHIEDENTE

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
KATIA BIONDI il 22/06/2016 15.05.09
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

001	6865	25/05/2015	**Comitato No Biogas Montaletti Gianfranco, Gardelli Valentina, Ranieri Marika, Cicognani Franco, Severi Giancarlo, Betti Massimo, Orlandi Orlando,Bandini Primo, Monterastelli Fabio, Zoli Maurizio, Ricci Gianmarco, Garavini Gaetano, Castagnoli Vanni tot. n. 13 richiedenti**
002	6896 e altri	25/05/2015	**Comitato No Biogas – tot. 53 richiedenti**
003	7018	26/05/2015	**Biondi Libero, Biondi Franca**
004	7019	26/05/2015	**Monti Ubaldo, Dovizioso Rosina**
005	8178	11/06/2015	**Comitato No Biogas – tot. n. 223 richiedenti**
006	9021	25/06/2015	**Benazzi Graziella**
007	9436 (e 5036)	02/07/2015 22/04/2015	**Fabbri Paolino, Fabbri Ginevra, Fabbri Manuel Mattia, Fabbri Melania**
008	9609	06/07/2015	**Arch. Raggi Ornella, Geom. Laghi Maurizio**
009	9621	06/07/2015	**Lugaresi Giandomenico, Lugaresi Giuseppe Argeo**
010	9624	06/07/2015	**Muzzioli Auguato Maria, Muzzioli Francesco, Muzzioli Giuseppe, Muzzioli Luigi, Muzzioli Maria Pia, Muzzioli Paolo, Picanza Gianni, Picanza Laura, Picanza Marco**
011	9705	07/07/2015	**Cesare Salvetti**
012	9962	13/07/2015	**Pivi Danilo**
013	10411	20/07/2015	**ARIETE di Camilli Flavio**
014	11130	31/07/2015	**Ghirelli Sergio**

2. **DI VALUTARE** anche le osservazioni alla Variante pervenute fuori termine.

3. **DI APPROVARE** l'elaborato **"Controdeduzioni Pareri Enti pervenuti",** allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO D**).

4. **DI APPROVARE** l'elaborato **"Controdeduzioni Osservazioni dei Privati",** allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO E**).

5. **DI APPROVARE** l'elaborato **"Osservazioni d'Ufficio",** allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO C**), portanti fra l'altro le seguenti disposizioni:
   - l'introduzione nelle Norme Tecniche di Attuazione del nuovo comma 8 all'art. 1.6 lett. s), in recepimento della disciplina speciale edilizia relativa alla realizzazione,

Riproduzione cartacea
KATIA BIONDI il 22/06/2016 15.05.09
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

trasformazione e agibilità dei locali destinati a **sale da gioco e per la raccolta di scommesse**, ai sensi dell'art. 4 della LR 30 aprile 2015, n. 2 (entrata in vigore il 1 maggio 2015);

- l'inserimento all'art. 3.5.3 "Interventi edilizi ammessi" delle NTA, del nuovo comma 2, in recepimento dell'articolo 4, comma 1-ter del Testo Unico dell'Edilizia – D.P.R. n. 380/2001 (introdotto dalla Legge n.134/2012), al fine di promuovere la diffusione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, il quale recita: ***"Per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale, con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatorio prevedere idonee installazioni di infrastrutture elettriche, per la ricarica dei veicoli elettrici, così da permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio destinato a parcheggio, coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no";***
- l'inserimento del comma 6 dell'art. 4.4 dell'Allegato 1 delle NTA (Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione), il quale recita :***"Ai sensi dell'art. art. 17 comma 4bis DPR 380/01 e smi, al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura del venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria".***

6. **DI APPROVARE** la presente **Seconda Variante al Regolamento Urbanistico Vigente (R.U.E.)**, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 20 del 24/03/2000 e s.m.i., composta dai seguenti elaborati, non allegati al presente atto ma conservati agli atti presso l'ufficio scrivente, anche su supporto informatico (CDR):

   Elenco elaborati approvazione:
   - **Norme – Estratto degli articoli oggetto di modifica;**
   - **Allegato 1 – Estratto degli articoli oggetto di modifica;**
   - **Allegato 2 – Estratto degli articoli oggetto di modifica;**
   - **Relazione illustrativa – Dichiarazione di Sintesi;**
   - **Tavola 1a e 1b "Disciplina del territorio urbano e del territorio rurale";**
   - **Tavola 2a e 2b "Limitazioni delle attività di trasformazione e d'uso del territorio";**
   - **Integrazioni Schede di Censimento Rurale, Elaborato ERr e Ers;**

7. **DI STRALCIARE** dall'apparato normativo del RUE l'allegato **"Regolamento per la Bioedilizia ed il Risparmio Energetico"**, approvato con atto n. 33 del 29/06/2010,

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
KATIA BIONDI il 22/06/2016 15.05.09
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

ritenendolo un atto regolamentare autonomo, da tenere in continuo aggiornamento con l'evoluzione normativa.

8. **DI DARE ATTO** che copia integrale della presente Variante al RUE approvata sarà trasmessa alla Provincia e Regione e sarà depositata presso il Comune per la libera consultazione.

9. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 33 comma 3 della L.R. 20/2000 e s. m. e i. la seconda variante al RUE entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta approvazione;

10. **DI DARE MANDATO** all'Ufficio di correggere eventuali refusi e errori lessicali o di impaginazione se riscontrati prima della pubblicazione.

11. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente delibera, in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza.

12. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Raffaella Mazzotti – Responsabile del VI Settore ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 20/2000.

Ed inoltre con la seguente altra e separata votazione espressa in forma palese
PRESENTI 16
ASTENUTI 0
VOTANTI 15
VOTI FAVOREVOLI 14
VOTI CONTRARI 1 (Liverani)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - D.LGS. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di dare attuazione, nel più breve tempo possibile, al presente atto.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
KATIA BIONDI il 22/06/2016 15.05.09
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO GENERALE
MAESTRI PIERO	D.SSA BIONDI KATIA

Destinazioni:

- ❑ **Capo Settore Segreteria AA.GG. SS.DD**
- **X Capo Settore Bilancio e Finanze**
- ❑ **Capo Settore Scuola, Cultura, Servizi Sociali e Sport**
- ❑ **Capo Settore Lavori Pubblici, Patrimonio e Progettazione**
- **X Capo Settore Edilizia Privata, Territorio ed Ambiente**

- ❑ **Altri:**

- ❑ **Anagrafe delle Prestazioni**

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
KATIA BIONDI il 22/06/2016 15.05.09
PIERO MAESTRI il 23/06/2016 13.12.51 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

ALLEGATO A - PARERI ENTI

ELENCO PARERI ENTI PERVENUTI

01 - Parere del Consorzio di Bonifica della Romagna pervenuto in data 11/05/2015 prot. 5957;

02 - Parere igienico - ambientale da parte di Arpa pervenuto in data 04/06/2015 prot. 7607;

03 - Parere dell'Ausl pervenuto in data 05/06/2015 prot. 7780;

04 - Parere della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna del 07/07/2015 prot. 9751;

05 - Parere del Settore LLPP del Comune di Forlimpopoli del 02/07/2015;

06 - Perere Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, del 26/10/2015, prot.n. 0015902

Consorzio di
Bonifica della Romagna

CF 92071350398
e-mail: protocollo@bonificaromagna.it
PEC: bonificaromagna@legalmail.it
www.bonificaromagna.it

59

PROT. N. 12202/Fol 1487

Forlì, 11 MAG. 2015

OGGETTO: Adozione variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000, del Comune di Forlimpopoli, inoltrataci via PEC, rif. Prot. Consorziale n° 11848/RA/6184 del 06/05/2015.

Spett.le
COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Provincia di Forlì-Cesena
VI° Settore Edilizia Privata,
Territorio e Ambiente
P.zza Fratti, 2
47034 – Forlimpopoli (FC)

ADOZIONE VARIANTE AL R.U.E.

Si riscontra la nota inoltrata via PEC dal Comune di Forlimpopoli, VI° Settore Edilizia Privata, Territorio e Ambiente, con Prot. Consorziale n. 11848/RA/6184 del 06/05/2015, con la quale è stata inoltrata all'Ente scrivente la variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/200, inerente la "Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, Impianti da energie rinnovabili, regolamento per la Bioedilizia e il Risparmio Energetico, Norme transitorie e finali".

Si precisa che per eventuali opere da realizzare in interferenza col reticolo consorziale, dovranno essere rispettate le norme relative al R.D. n.368 del 08/05/1904 per la conservazione e la Polizia delle opere di bonifica e successivo Regolamento Consorziale, in vigore presso l'Ente scrivente.

Il tutto per quanto di competenza.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CS Ufficio Manutenzione e Irrigazione
Pianura Forlivese
(Geom. Claudio Spadazzi)

arpa agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'emilia-romagna

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Verbale della Conferenza istruttoria per l'esame di progetti di trasformazione urbanistico-edilizia tenutasi in data 29/05/2015 presso la sede dell'Arpa FC, Viale Salinatore n. 20, Forlì.

Oggetto: L.R. 31/2002, art. 41 e DGR 1446/2007 - Procedimento unico per l'espressione del parere igienico – ambientale.
Proponente: Comune di Forlimpopoli
Intervento: Variante al RUE di cui alla DCC 26/2015

Prot. AUSL 100968 del 11/05/2015
PGFC ARPA 4887 del 08/05/2015

Oggi, presso la sede in titolo indicata si è tenuta la Conferenza tesa a valutare congiuntamente l'istanza e gli elaborati relativi alla variante al RUE di cui alla DCC 26/2015 e si esprime il seguente contributo:

dal punto di vista strettamente igienico-sanitario:

Vista la documentazione pervenuta e considerato che le distanze previste per gli impianti da energie rinnovabili sono corrette si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
Si esprime parere favorevole anche per il regolamento sulla bioedilizia ed il risparmio energetico.

con riferimento alle diverse matrici ambientali:

Vista la documentazione pervenuta si osserva quanto segue:

art. 4.24 "Impianti da energie rinnovabili (fotovoltaici, eolici, da biogas, da biomasse ed idroelettrica)", aggiunta di commi
Per quanto riguarda l'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da biogas e da biomasse, si valuta che le distanze e le relative limitazioni individuate sono corrette e condivisibili per la tutela ambientale e per mitigare gli impatti, soprattutto da odori, che risulterebbero dagli impianti in questione.
Si osserva, però, che dall'esame dello "schema grafico delle limitazioni proposte sul territorio comunale", riportato nella "Relazione R", e da nostre elaborazioni, considerate le limitazioni proposte, risulta che le aree disponibili per l'installazione degli impianti per la produzione di energie elettrica da fonti rinnovabili da biogas e da biomasse, sono estremamente limitate, sono collocate in modo sparso sul territorio, sono difficilmente connesse con le infrastrutture stradali e alcune presentano superfici di modesta estensione: **di fatto l'intero territorio comunale viene dichiarato non idoneo all'installazione degli impianti su indicati**.
I requisiti riportati nel penultimo punto del comma nove non risultano comprensibili: **di fatto, anche questi non permetteranno l'utilizzo del biogas e delle biomasse quale fonte di energia alternativa**.

Si ritiene, al fine di non creare malintesi, fraintendimenti, diversità di comportamento tra territori limitrofi, che la regolamentazione degli impianti citati debba essere necessariamente prevista a livello sovracomunale, preceduta da analisi e studi specifici.

Articolo Art. 3.1.3 "Regolamento per la Bioedilizia e il Risparmio Energetico", nuovo articolo
L'eventuale "incentivo di superficie", soprattutto per quanto riguarda le nuove lottizzazioni (piani particolareggiati e/o PUA), non dovrà, comunque, comportare aggravi ambientali,

pertanto andrà svolta la verifica di compatibilità con le reti fognarie, nere e bianche, e con il clima e gli impatti acustici.

La Conferenza conviene che il verbale sarà trasmesso a cura dell'Arpa FC all'Amministrazione Comunale.

ENTE	**Presenti delegati**	Firma
Ausl della Romagna Dipartimento di Prevenzione di Forlì	Roberto Bandini	
Arpa – Sezione di Forlì-Cesena	Il Referente Pianificazione VIA, VAS Marco Maraldi	

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica
U. O. Igiene e Sanità Pubblica - Forlì

A.U.S.L. della Romagna
Prot: 2015/0120723/P
del 28/05/2015

FASCICOLO N° 131/2014/2015

Prot. 100968 del 11/05/2015

Comune di Forlimpopoli
P.zza Fratti 2
47034 Forlimpopoli (fc)

Provincia di Forlì-Cesena
P.zza Morgagni 2
47121 Forlì

Oggetto: Adozione Variante RUE di cui DCC 26 del 23/04/2015

Vista la documentazione pervenuta si ritiene, per quanto di competenza, che quanto richiesto in oggetto, non sia assoggettabile a VAS.

Roberto Bandini

Dipartimento di Sanità Pubblica - Forlì
Via della Rocca, 19 - 47121 Forlì
T. +39.0543.733569 F. +39.0543.738781
dipartimento.prevenzione.fo@auslromagna.it
PEC: protocollo@pec.ausl.fo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Sede legale Via De Gasperi 8 - 48121 Ravenna
Partita Iva n. 02483810392
Codice Fiscale n. 02483810392
Sito internet: www.auslromagna.it
PEC : azienda@pec.auslromagna.it

MODULARIO
BENI AAAAS - 251

Mod. 300

Bologna, 7 LUG 2015

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO
Soprintendenza Arcehologia dell'Emilia Romagna
- Bologna -

Cod. Fisc. 80076750373

A Comune di Forlimpopoli
Settore Edilizia Privata Territorio e Ambiente
P.zza Fratti, 2 - 47034 Forlimpopoli (FC)
protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it

Lettera inviata tramite MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

Prot. N. 7044 *Pos. Arcv. B/4 Class. 34.10.05/8*

Allegati .....

OGGETTO: FORLIMPOPOLI (FC) – Adozione seconda variante al Regolamento Urbanistico Edilizio ai sensi art. 33 della L.R. 20/2000 –TUTELA ARCHEOLOGICA

In riferimento all'oggetto, questo Ufficio non rileva elementi ostativi alla variante del R.U.E., che prevede un adeguamento delle norme relative all'individuazione di aree e siti per l'installazione degli impianti da energie rinnovabili ed una semplificazione del regolamento per la bioedilizia ed il risparmio energetico.

Contemporaneamente, come già segnalato, si fa presente la delibera n. 274 del 03/03/2014 della Giunta dell'Emilia Romagna relativa all'approvazione delle linee guida per l'elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio, e si chiede venga presa in considerazione la necessità di intervenire sugli strumenti urbanistici per adeguare a tali linee guida le norme legate alla tutela archeologica del territorio

Si porgono distinti saluti.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Luigi Malnati

Referente istruttoria: dott.ssa Annalisa Pozzi
Funzionario Archeologo
annalisa.pozzi@beniculturali.it

COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Provincia di Forlì – Cesena
Piazza Fratti n. 2 – 47034 Forlimpopoli (FC)
VI° Settore Edilizia Privata, Territorio e Ambiente
Tel.0543/749220 Fax 0543/749247 e-mail: urbanistica@comune.forlimpopoli.fc.it

Prot. n. 0005692/2015

Forlimpopoli 05/05/2015

SPETT.LE

AL RESPONSABILE
DEL SETTORE
LL.PP.
SEDE

OGGETTO:
ADOZIONE VARIANTE AL R.U.E. AI SENSI ART. 33 DELLA L.R. 20/2000

Ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i., con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23/04/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata la Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) del Comune di Forlimpopoli.
Contestualmente al deposito decorrente dal 06/05/2015 (data di pubblicazione sul BURERT della Regione) si trasmette tramite pec, copia della Deliberazione del C. C. n. 26 del 23/04/2015, unitamente agli elaborati costituenti la variante:

- **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**
  comprensiva della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale

- **NORME – ESTRATTO DEGLI ARTICOLI OGGETTO DI MODIFICA**
  - Art. 4.24 – "Impianti da energie rinnovabili (fotovoltaici, eolici, da biogas, da biomasse ed idroelettrica)"
  - Art. 3.1.3 "Regolamento per la Bioedilizia e il Risparmio Energetico"
  - Stralcio del comma 3 dell' Art. 5.1 "Norme transitorie e finali"

Si informa infine che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Raffaella MAZZOTTI del Comune di Forlimpopoli, tel. 0543/749220, mail: urbanistica@comune.forlimpopoli.fc.it.

Disponibili per qualsiasi chiarimento, si porgono Distinti Saluti.

IL RESPONSABILE DEL 6° SETTORE
Arch. Raffaella MAZZOTTI

COMUNE DI FORLIMPOPOLI – EDILIZIA PRIV. E URBANISTICA

Parere favorevole
02/07/2015

IL RESPONSABILE SETTORE LL. PP.
PATRIMONIO E PROGETTAZIONE
Ing. Andrea Maestri

COMUNE DI FORLIMPOPOLI – SETT. LL. PP.

RegioneEmilia-Romagna

Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

OZ/oz

Prot. n. 507

Forlì, 16 OTT 2015

Spett.le

Comune di Forlimpopoli

VI° Settore Edilizia Privata, Territorio e Ambiente

Piazza Fratti n. 2

47034 Forlimpopoli (FC)

COMUNE FORLIMPOPOLI
26 OTT. 2015
PROT. N° 0015902
CAT. X CLASS. 10 FASC. 1

Oggetto: Adozione Variante al RUE ai sensi Art.33 L.R. 20/2000

In riferimento alla nota trasmessa di cui al nostro protocollo n. 258 del 06-05-2015, esaminati gli elaborati contenuti trasmessi via PEC, si osserva che la variante al RUE in oggetto non è in contrasto con gli obiettivi di Pianificazione della scrivente Autorità di Bacino.

Si evidenzia comunque che al punto 6 delle norme variate (colore rosso nel PDF trasmesso) "*6. richiamando il "Principio di Precauzione" l'impianto dovrà essere localizzato al di fuori delle aree di potenziale allagamento (Piano di Bacino dei Fiumi Romagnoli)*; risulta opportuno inserire anche le "aree ad elevata probabilità di esondazione"(art.3) e le "aree a moderata probabilità di esondazione" (art.4) delle Norme del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico.

Si ricorda che è stato approvato il quadro conoscitivo del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010 e dovrà concludersi nel dicembre del 2015. Il Piano in parola in generale, estende le aree a pericolosità idraulica, in particolare nella zona di pianura. Per maggiori dettagli può essere consultato il sito http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni.

Si rimane a disposizione per eventuali delucidazioni o qualunque altra cosa risulti utile.

Distinti saluti.

Il Segretario

Dott. Giuseppe Bortone

47121 Forlì – Via Miller 25 - Tel. 0543/714500 - Fax. 0543/714567 -
E-mail. autobacfora@regione.emilia-romagna.it
PEC: autobacfora@postacert.regione.emilia-romagna.it

Fascicolo: **2015 / 07.04.01 / 9**

Al Sindaco del Comune di
Forlimpopoli
Sede Municipale
pec: protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it

EFT/mc

Oggetto: variante al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Forlimpopoli ai sensi dell'art.33 della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. adottata con delibera di **C.C.** n. **26** del **23.04.2015.**
Trasmissione copia Decreto

Con la presente, si trasmette, per il seguito di competenza, il Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena Prot. Gen. 92205/261 del 29/10/2015

Cordiali saluti.

Forlì, lì **05/11/2015**

LA RESPONSABILE DELLA P.O.
Pianificazione Territoriale
ing. Simona Savini

documento firmato digitalmente

Responsabile: Ing .Simona Savini
piazza G.B.Morgagni, 2 – 47121 Forlì
Tel. 0543/714463
e-mail: simona.savini@provincia.fc.it
P.e.c.: provfc@cert.provincia.fc.it
sito web:www.provincia.fc.it/pianificazione

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2015, il giorno 29, del mese di Ottobre alle ore 14:00, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 92205/2015 DECRETO N. 261

COMUNE DI FORLIMPOPOLI. VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DEL COMUNE DI FORLIMPOPOLI AI SENSI DELL'ART.33 L.R.20/2000 E SS.MM.II. ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N.26 DEL 23.04.2015. ESPRESSIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART.33, C.4BIS L.R. 20/2000ESS.MM.II., IN RAGIONE DI QUANTO STABILITO AL PUNTO 3 LETTERA G.A) DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N.51/2011, SULLA COMPATIBILITA' DELLE DISTANZE MINIME PER LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE E DA BIOGAS CON L'ATTUAZIONE DEI PIANI ENERGETICI REGIONALI E LOCALI. ESPRESSIONE PARERTE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II. - VALSAT.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente/P.O. del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale

VISTA la Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Forlimpopoli adottata ai sensi dell'art. 33 della L.R. 24.03.2000 n. 20 e ss.mm.ii., con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 23.04.2015, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data **5 maggio 2015** ed assunta al prot. prov.le n. **42917** del **06.05.2015** (Fascicolo: 2015/07.04.01/9); **con richiesta di parere di competenza in base a quanto disposto al punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 in riferimento alle distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas** ridefinite al novellato *articolo 4.24 -Impianti da energie rinnovabili*, attraverso i nuovi *comma 6 e comma 9*, delle NTA del RUE comunale;

DATO ATTO che il Comune di Forlimpopoli è dotato dei seguenti strumenti urbanistico – edilizi:

- Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione del C.C. n. 74 del 31.07.2006;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con deliberazione di CC n. 22 del 23.05.2008 e successive varianti;
- Piano Operativo Comunale (POC), approvato con deliberazione di CC n. 41 del 22.05.2008, e successive varianti;

ATTESO dalla richiesta di parere e dalla Deliberazione C.C. n.26/2015 che:

- la Variante in oggetto è stata adottata ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in quanto non presenta la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo;
- di conseguenza la variante in parola non richiede che la Provincia si esprima sui contenuti adottati;
- tuttavia, ai sensi del punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 avente ad oggetto *"Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica"* si prevede che la compatibilità delle distanze minime che i Comuni possono individuare nel RUE per la localizzazione degli impianti a biomasse in riferimento all'attuazione dei Piani energetici regionali e locali, debba essere verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse;
- la variante al RUE viene pertanto inviata alla Provincia con richiesta di parere di competenza unicamente ai sensi della DAL 51/2011 in merito alle distanze minime per la localizzazione di impianti di produzione di energia da biomasse, definite al novellato comma 6 dell'articolo 4.25 delle NTA del RUE.;
- la Valsat risulta pertanto elaborata solo in riferimento alle distanze minime per la localizzazione degli impianti a biomasse definite nelle NTA del RUE in oggetto.

VISTA la documentazione pervenuta consistente nei seguenti elaborati:

- Deliberazione C.C. n.26 del 23/04/2015 di Adozione di Variante al RUE
- NTA - *Estratto degli articoli oggetto di modifica* (art. 4.24 – art. 3.1.3 – art.5.1 comma 3)
- Relazione illustrativa comprensiva di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale - ValSAT

DATO ATTO che con Deliberazione n. 8372/37 del 5/02/2014, questa Amministrazione Provinciale si è dotata di un "*Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all'interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali*";

RICHIAMATO quanto segue in relazione alle competenze provinciali:

- la Variante al RUE è stata adottata dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 33 della LR 20/2000 e s.m.i. dichiarando che non presenta la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, in relazione a ciò il procedimento di approvazione di variante solo normativa, definito dalla citata legge, non prevede l'espressione di parere da parte della Provincia;
- tuttavia il punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 stabilisce che deve essere verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, la compatibilità delle distanze minime che i Comuni possono individuare nel RUE per la localizzazione degli impianti a biogas, in riferimento all'attuazione dei piani energetici regionali e locali e sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse;
- la Valsat, redatta ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., ed in relazione a quanto sopra specificato, è predisposta pertanto solo in riferimento alle distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas come riportate al novellato art. 4.24;
- il comma 7, lettera b) del novellato art. 5 della L.R. 20/2000, indica che la Provincia si esprime sulla Valsat, nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'art. 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;
- dalla suddetta disposizione, come indicato nella Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.02.2010, consegue che i termini perentori per l'emanazione del provvedimento con il quale la Provincia si esprime decorrono dalla data di invio delle suddette osservazioni;

ATTESO, in relazione al procedimento di valutazione ambientale, che:

- in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare, ai quali il Comune ha provveduto a trasmettere gli atti e gli elaborati della Variante in oggetto:
  - *ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;*
  - *Azienda USL di Forlì;*
- in adempimento al comma 7, lettera b) dell'art. 5, in data **14/09/2015** il Comune di Forlimpopoli ha trasmesso a questa Amministrazione provinciale le osservazioni pervenute in merito alla Variante in oggetto (acquisite al prot. n. 79664 del 14/09/2015), le quali sono state valutate selezionando con specifica attinenza al tema oggetto di valutazione ed a possibili questioni ambientali derivanti dalle modifiche all'art. 4.24.
  Trattasi di **n.15 osservazioni** tra cui l'osservazione d'ufficio del Settore Edilizia privata territorio e ambiente del Comune di Forlimpopoli.

- si specifica che le suddette osservazioni sono state esaminate solo in relazione alle tematiche ambientali oggetto del presente procedimento di valutazione, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- con particolare riferimento all'osservazione d'ufficio, si riscontra che i contenuti ineriscono correzioni cartografiche e altre modifiche normative non pertinenti all'oggetto della valutazione ambientale di tale procedimento;.

- in merito alla valutazione della presente Variante, sono stati acquisiti al protocollo provinciale, i seguenti pareri:
  - Parere congiunto **ARPA Forlì-Cesena e AUSL Dip. Forlì**- (PGFC 4887 del 08/05/2015 e 100968 del 11/05/2015) di cui alla Conferenza istruttoria del 29/05/2015 acquisito al prot provinciale n.82782 del 24/09/2015 di seguito riportato per il tema di interesse:
  "omissis... - Art. 4.24 - Per quanto riguarda l'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da biogas e da biomasse, si valuta che le distanze e le relative limitazioni individuate sono corrette e condivisibili per la tutela dell'ambiente e per mitigare gli impatti, soprattutto da odori, che risulterebbero dagli impianti in questione. Si osserva però dall'esame dello "schema grafico delle limitazioni proposte sul territorio comunale", riportato nella "Relazione R", e da nostre elaborazioni, considerate le limitazioni proposte, risulta che le aree disponibili per l'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da biogas e da biomasse, sono estremamente limitate, sono collocate in modo sparso sul territorio, sono difficilmente connesse con le infrastrutture stradali e alcune presentano superfici di modesta estensione: ***di fatto l'intero territorio comunale viene dichiarato non idoneo all'installazione degli impianti su indicati.*** *I requisiti riportati nel penultimo punto del comma nove non risultano comprensibili:* ***di fatto, anche questi non permetteranno l'utilizzo del biogas e delle biomasse quale fonte di energia alternativa.*** *Si ritiene, al fine di non creare malintesi, fraintendimenti, diversità di comportamento tra territori limitrofi, che la regolamentazione degli impianti citati debba essere necessariamente prevista a livello sovracomunale, preceduta da analisi e studi specifici. Omissis..."*

  - **AUSL Forlì -Dip. Sanità Pubblica** (prot.2015/0120723/P del 28/05/2015) acquisito al prot prov n. 52182 del 05/06/2015: *"Vista la documentazione pervenuta si ritiene per quanto di competenza, che quanto richiesto in oggetto, non sia assoggettabile a VAS."*

  - **Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna-Bologna** prot n.7044 del 7/07/2015, acquisito al prot. provinciale n.82782 del 24/09/2015, di seguito riportato per il tema di interesse: *"In riferimento all'oggetto, questo ufficio non rileva elementi ostativi alla variante del RUE, che prevede un adeguamento delle norme relative all'individuazione di aree e siti per l'installazione degli impianti da energie rinnovabili ed una semplificazione del regolamento per la bioedilizia ed il risparmio energetico. Omissis..."*

  - **Consorzio di Bonifica della Romagna** prot. 12202/FO/1487 del 11/05/2015, acquisito al prot. provinciale n.82782 del 24/09/2015, di seguito riportato per il tema di interesse: *"Si precisa che per eventuali opere da realizzare in interferenza col reticolo consorziale dovranno essere rispettate le norme relative al R.D. n.368 del 08/05/1904 per la conservazione e la Polizia delle opere di bonifica e successivo Regolamento Consorziale, in vigore presso l'Ente scrivente. Il tutto per quanto di competenza."*

  - **Settore LLPP Comune di Forlimpopoli** – *Esprime parere favorevole.*

VISTI gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

VISTI gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

VISTI gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con del. C.P. n. 68886/146 del 14.09.2006 e successiva Variante integrativa approvata con del. C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con con del. C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con del. C.P. n. 84071/175 del 24.09.2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con con del. C.P. n. 12509/22 del 19.02.2004;

VISTE:

- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e adottata con del. C.P. n. 146884/183 del 19.12.2013;
- la Variante al PIAE adottata con del. C.P. n. 111736/256 del 17.12.2013;

VISTO altresì:

- l'art. 12 del D.Lgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il Decreto Ministeriale 10/9/2010, con cui sono state dettate le linee guida nazionali ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché le linee guida tecniche per gli impianti stessi;
- che l'allegato 3 del citato decreto ministeriale prevede che le Regioni, con propri provvedimenti, individuino le aree ed i siti non idonei all'insediamento di tali impianti, tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica;
- che la Regione Emilia Romagna, con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26 luglio 2011 ha individuato le aree ed i siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica;
- che in particolare, al paragrafo 3 e 4, della citata deliberazione regionale, vengono individuati i siti idonei, non idonei, od idonei con condizionamenti, per gli impianti di produzione di energia da biomasse;
- che al paragrafo 3, lettera G) punto a) ed al paragrafo 4, lettera E) punto a) della deliberazione stessa, viene prevista la possibilità, per le amministrazioni comunali, *di individuare nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), distanze minime per la localizzazione degli impianti in oggetto, e che la compatibilità di tali limiti, con l'attuazione dei piani energetici, regionale e*

locali è verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse;

- che conseguentemente, al fine di recepire gli indirizzi alle ulteriori limitazioni di cui alla delibera sopra richiamata, e quindi rendere normativamente cogenti le proposte in essa contenute, il Comune di Forlimpopoli ha ritenuto necessario assumere apposita variante al RUE con la quale ridefinire le distanze minime per la localizzazione degli impianti in oggetto;

ESAMINATI I CONTENUTI DEL RUE sulla base della documentazione inoltrata, come di seguito sintetizzati:

Obiettivi - L'elaborazione della Seconda Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio, redatta ai sensi dell'art. 33 della L.R. 20/2000 e s.m.i., è stata predisposta con l'obbiettivo di integrare le Norme del R.U.E. in merito a due argomenti ritenuti particolarmente importanti dall'Amministrazione:

1- Integrare/adeguare l'apparato normativo comunale alle disposizioni della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione E.R. n. 51 del 26/07/2011 avente ad oggetto *"Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica"* con l'obbiettivo di prevedere le distanze minime per la localizzazione degli impianti e la disciplina per la loro attuazione, così come indicato al paragrafo 3, lettera G) punto a) ed al paragrafo 4, lettera E) punto a) della Delibera citata;

2- Semplificare l'apparato normativo comunale stralciando il "REGOLAMENTO PER LA BIOEDILIZIA ED IL RISPARMIO ENERGETICO" approvato con atto n. 33 del 29/06/2010 quale allegato al RUE, conformandolo quale atto regolamentare autonomo, al fine di poter procedere con modifiche tempestive di aggiornamento conseguenti alla continua evoluzione normativa in materia.

In relazione ai temi suddetti sono state modificate le Norme con gli articoli di seguito elencati:

- *Art. 4.24 – "Impianti da energie rinnovabili (fotovoltaici, eolici, da biogas, da biomasse ed idroelettrica)"*
- *Art. 3.1.3 "Regolamento per la Bioedilizia e il Risparmio Energetico"*
- *Stralcio del comma 3 dell'Art. 5.1 "Norme transitorie e finali"*

Con particolare riferimento ai contenuti oggetto di richiesta del presente parere, relativamente ai limiti per la localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di energie rinnovabili, definiti dal Comune nella variante al RUE in parola, si riscontra che con l'articolo ***Art. 4.24 comma 6,*** inserito nelle Norme del R.U.E., sono state definite le **distanze minime** per l'installazione di **nuovi impianti di produzione di energia elettrica e da biogas** (mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili da biomasse), aventi **potenza nominale superiore ai 150 Kw/H**, con i seguenti **criteri di localizzazione**:

- distanza non inferiore a 500 mt dai centri abitati, individuando il centro abitato come unione del perimetro del territorio urbanizzato,cosi come cartografato nel Piano Strutturale Comunale (PSC) vigente, e perimetro degli ambiti di espansione residenziale previsti negli strumenti urbanistici del Comune di Forlimpopoli;
- distanza non inferiore a 200 mt dai fabbricati residenziali esistenti, non appartenenti al Centro aziendale (anche se localizzati in comuni limitrofi);
- distanza non inferiore a 500 mt dagli edifici "sensibili" quali scuole, ospedali, asili (anche privati), case-strutture (anche non residenziali) di cura e/o assistenza e/o ausilio alla persona, centri di culto, nonche impianti sportivi e parchi urbani cittadini (anche se localizzati in comuni limitrofi);
- fuori delle zone SIC, ZPS e Rete Natura 2000, nonché delle zone di riconnessione ecologica di fascia I e II del Piano Strutturale Comunale;
- fuori dalle aree a medio e alto rischio di frana come individuate dal Piano stralcio di Bacino e dalle frane attive e quiescenti individuate dal PTCP;

- richiamando il "Principio di Precauzione" l'impianto dovrà essere localizzato al di fuori delle aree di potenziale allagamento (Piano di Bacino dei Fiumi Romagnoli);e al di fuori della Fascia di tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici (D. Lgs. 42/2004 art. 142).
- E' stato previsto infine che tali distanze minime vengano rispettate anche per impianti localizzati all'interno di ambiti per insediamenti produttivi, esistenti o di previsione.

Inoltre al ***comma 9*** del citato articolo il Comune ha stabilito anche alcuni **requisiti di qualità**, di seguito sintetizzati:
- rispetto del DM 219 del 10/09/2010, con particolare riferimento alla Parte IV "INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO";
- che la biomassa provenga prevalentemente dagli scarti agro-alimentari e forestali o da "colture energetiche" collocate in aree del territorio dove si garantisca equilibrio fra colture agricole e dedicate, limitando la conversione della produzione agricola verso colture bioenergetiche;
- che l'intero ciclo energetico delle biomasse (contemplando anche i trasporti), abbia un bilancio positivo, privilegiando gli accordi di filiera corta nel rispetto di cui all'art. 2, lettera c), del Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 2 marzo 2010 *"Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica"*;
- che le biomasse vengano conferite mediante uno studio della viabilità che eviti l'attraversamento dei centri abitati e che l'impianto sia raggiungibile mediante strade pubbliche, con carreggiata di larghezza non inferiore a 7 mt;
- che l'impianto previsto sia localizzato in prossimità dei centri aziendali esistenti e a servizio degli stessi, per almeno l'80% delle biomasse che verranno conferite all'impianto ai sensi dell'art. 3 punto G) lett c) dell'allegato I alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011, dovendosi con ciò intendere che almeno l'80 % delle biomasse deve provenire dai terreni del centro aziendale e che il restante 20 % provenga dal Comune o da Comuni limitrofi;
- che l'impianto non produca emissioni di PM10 e No2 e che realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti che emettono inquinanti in atmosfera nell'area territorialmente interessata, in ottemperanza alle Azioni C.8 e C.9 del Piano Gestionale per la Qualità dell'Aria della Provincia di Forlì-Cesena;
- che l'impianto non pregiudichi sistemi paesaggistici di particolare valore, nonché coltivazioni di pregio (uliveti, frutteti, vigneti) ai sensi dell'art. 12 comma 7 del Dlgs 237/2003.

CONSTATATO inoltre dalla documentazione pervenuta quanto segue:
Il Comune ha prodotto nella Relazione illustrativa una cartografia ricognitiva dei vincoli e limiti definiti dall'art. 4.24, svolgendo anche il calcolo delle quote sottratte alla realizzazione degli impianti derivanti dalle nuove norme, allo scopo di verificare/dimostrare, così come specificato dal **DM 10 settembre 2010 -** *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, **all'Allegato 3** - *Criteri per l'individuazione di aree non idonee*, di non aver escluso alla realizzazione di tali impianti tutto o la maggior parte del territorio comunale.
Dalla ricognizione inviata, si desume che nel territorio Comunale con **estensione complessiva pari a 53,89** ha, **la superficie che risulta idonea** all'installazione di tali impianti risulta pari a **0,54 Kmq,** corrispondente al **2,21% del territorio comunale.**

LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA VARIANTE AL RUE – VALSAT-
La Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla presente variante normativa al R.U.E. risulta necessaria unicamente per la valutazione di compatibilità delle distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas, così come previsto dal *paragrafo 3, lettera G) punto*

a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione E.R. n. 51/2011 avente ad oggetto *"Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica"*.
Le Norme della presente variante al RUE di Forlimpopoli prevedono all'*Art. 4.24 – "Impianti da energie rinnovabili (fotovoltaici, eolici, da biogas, da biomasse ed idroelettrica)"* la definizione di alcune distanze minime per l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica e da biogas definite anche in relazione agli elementi paesaggistici e alle caratteristiche del territorio rurale di pregio che configurano particolari zone del territorio, nonché in ragione della difficile accessibilità di talune zone.

Posto che il Dlgs n.387/2003 e s.m.i. disciplina la possibilità di localizzare tale tipo di impianti in zona agricola, stabilendo all'art. 12 comma 7 che *"gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale"*.

Evidenziato che l'ambito agricolo del Comune di Forlimpopoli risulta così classificato dal PSC 2006:
- *Aree di valore naturale e ambientale (articolo A-17) "Parco fluviale del Ronco"*.
- *Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (articolo A-18).*
- *Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (articolo A–19): Ambito "Larga Romagnola" e Ambito "Colline di Bertinoro"*.
- *Ambiti agricoli periurbani (articolo A-20).*

Alla luce della diversa caratterizzazione del territorio agricolo con le specificità riconosciute anche a livello provinciale del pregio paesaggistico della collina ed anche della pianura di Forlimpopoli e della necessità, evidenziata dal Dlgs n.387/2003 e s.m.i. di preservare il paesaggio rurale, il patrimonio culturale e la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, il Comune inserisce la norma in parola che con tale finalità e definisce motivatamente una serie di puntualizzazioni per la localizzazione degli impianti a biogas e di distanze da elementi specifici individuati come meritevoli di particolar tutela.
Altro elemento tenuto in considerazione è il sistema fluviale e il sistema delle aree SIC, ZPS e Rete Natura 2000, in quanto è in essere una progettualità di connessione dei centri abitati limitrofi lungo gli assi fluviali quali zone preordinate alla rinaturalizzazione e al riequilibrio ecologico, pertanto per gli impatti che deriverebbero da traffico, rumore, ecc. viene ritenuto opportuno e cautelativo non localizzare gli impianti all'interno di tali aree, nonché delle zone di riconnessione ecologica di fascia I e II del Piano Strutturale Comunale e in quelle aree a medio e alto rischio di frana come individuate dal Piano stralcio di Bacino e dalle frane attive e quiescenti individuate dal PTCP.
Per il "Principio di Precauzione" il Comune ritiene inoltre opportuno escludere altre aree critiche del territorio per la localizzazione di tali impianti, tra cui le aree di potenziale allagamento (Art. 6 del Piano di Bacino dei Fiumi Romagnoli), la fascia di tutela di fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico (D. Lgs. 42/2004 art. 142 let. c)) e la Fascia "B" del Piano di Rischio Aeroportuale, adottato con delibera C.C. n°2 del 28/01/2013 (art. 4.19 bis delle NTA del RUE).

Conclusioni della "VALSAT"

La Relazione di Valsat, alla luce delle considerazioni sopra sintetizzate, conclude che *"considerando la conformazione del territorio forlimpopolese, stretta e allungata, la ridotta estensione dell'area (circa 24,4 Kmq), la posizione baricentrica del nucleo urbano principale ed i numerosi nuclei frazionali nonché la notevole diffusione di edifici residenziali nel territorio agricolo,* ***la scelta delle limitazioni proposte possa essere ritenuta un giusto punto di equilibrio tra normativa e territorio e che le distanze dagli***

elementi di pregio ambientale, storico-culturale e paesaggistico, siano congruenti con la valenza dei luoghi rurali, riuscendo a dare la giusta tutela alle zone dei centri abitati, cercando altresì il più possibile di non impedire la realizzazione degli impianti in aree maggiormente vocate."

RISCONTRATO che

All'interno del sistema normativo italiano coesistono più definizioni di biomassa che spesso si intersecano con i rifiuti, ognuna funzionale ad una determinata disciplina. In ambito di fonti rinnovabili di energia, secondo quanto ribadito anche dal TAR Piemonte nella sentenza 1563 del 5 giugno 2009, l'unica definizione di biomassa pertinente è quella dettata dall'art. 2 del D.Lgs n. 387/03 che riprende testualmente la direttiva 2001/77/CE e stabilisce che:

"... per biomassa si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani".

Il processo di conversione della biomassa ai fini energetici è normalmente di due tipi: conversione termochimica (Combustione diretta, gassificazione pirolisi) e conversione biochimica (digestione anaerobica o aerobica)

Il D.Lgs. n. 112 del 31 Marzo 1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", prevede la stesura di un **Piano Energetico Provinciale**, l'art. 31 in particolare dispone la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

La L.R. n. 26 del 23/12/2004 della Regione Emilia-Romagna "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", dispone una programmazione energetica articolata nei livelli regionale, provinciale e comunale.

Alle ragioni di carattere normativo, si aggiungono anche motivazioni derivanti soprattutto dagli impegni che l'Italia ha sottoscritto in sede internazionale per conseguire obiettivi di riduzione o contenimento delle emissioni climalteranti (in particolare la CO2), obiettivi che sinteticamente comportano la riduzione dei consumi di carburanti e combustibili fossili tramite il miglioramento dell'efficienza nelle attività di produzione, distribuzione e consumo dell'energia; la sostituzione dei combustibili ad alto potenziale inquinante nonché un più sostanziale ricorso alle fonti rinnovabili di energia.

La Provincia di Forlì-Cesena ha approvato il proprio **Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) con Delibera di Consiglio Provinciale n. 108745/225 dell'11 dicembre 2008**.

Il PEAP fornisce scenari programmatici (già in gran parte ampiamente superati) ma non impone o definisce criteri di restrizione per la localizzazione degli impianti e si limita a fornire un quadro a livello territoriale provinciale, il quale risulta difficilmente circoscrivibile/declinabile alla scala comunale.

– Dalla <u>Relazione</u> del Piano energetico provinciale al paragrafo <u>7.2.5 SCHEDA 5: Impianti a Biomasse</u> si ricava quanto segue:

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO Le previsioni espresse dal presente strumento non sono applicabili se le opere sono previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali. Ipotesi preliminare è la definizione della taglia degli impianti. Questa dovrà corrispondere, per ogni impianto di potenzialità inferiore a 1 MWe, per una potenza totale, per tutta la Provincia, pari a 15 MWe. Per ogni impianto, dovrà essere dimostrata la baricentricità rispetto alle risorse disponibili. Per i reflui zootecnici è comunque da privilegiare la destinazione agronomica.

OBIETTIVI Predisporre, per impianti di questo tipo, una maglia di valutazione, al fine di governarne lo sviluppo e la realizzazione all'interno di un sistema di distretto, evitando una ingovernata proliferazione di tali impianti.

INOLTRE va evidenziato che per la localizzazione degli impianti in relazione alle sostanze trattate, nella Regione Emilia Romagna ai sensi della DAL n.51/2011, sono applicate le seguenti specifiche prescrizioni:

- Biogas: le Prescrizioni di cui al Cap.3 lettera G) a) (DGR 1495/2011, 1496/2011) - Piano di monitoraggio emissioni odorigene. (NOTA: le alterazioni dell'aria provocate da emissioni odorigene, sebbene presenti nei princìpi, mancano completamente, a livello nazionale, di riferimenti normativi cogenti sui livelli di accettabilità degli odori e del disagio olfattivo (unica eccezione MTD Biofiltri)
- Biomasse: le Prescrizioni di cui al Cap.4 lettera E) a) (DGR 335/2011, DGR 855/2012, DGR 362/2012) – ed Assicurare un saldo ALMENO pari a ZERO nelle zone rosse, arancio e gialle per PM10 e NOx e valutazione preliminare nelle aree verdi.
- Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono soggetti pertanto a normative che regolamentano le condizioni affinché biogas/biomasse siano considerati un "combustibile" giuridicamente riconosciuto (D.Lgs. 152/06, Art. 268 - Definizioni e Parte V, TITOLO III: Combustibili).
- Gli Impianti di combustione a BIOMASSA e BIOGAS sono pertanto soggetti al TITOLO I, parte V, del DLgs 152/06.

Con deliberazione GR n.362 del 26 marzo 2012, in attuazione della DAL n.51/2011 sono stati quindi stabiliti i criteri per l'individuazione del computo emissivo per gli impianti di potenza termica maggiore di 250 kWt, in relazione alla criticità delle diverse aree e alla conseguente individuazione delle condizioni di localizzazione; pertanto nella Regione l'obbligo del saldo emissivo ZERO sussiste per gli impianti di produzione di energia da biomasse SUPERIORI a 250kWt e per tali impianti si applicano i seguenti criteri generali:

- su tutto il territorio regionale gli impianti devono utilizzare le migliori tecniche disponibili;
- nelle aree di superamento (zone rosse e arancio della cartografia) e nelle aree a rischio di superamento (zone gialle) è possibile localizzare impianti a biomasse solo a condizione che si sostituiscano sorgenti emissive esistenti e che sia assicurato un saldo complessivo pari almento a zero delle emissioni in atmosfera di PM10 e NO2;
- nelle altre zone (zone verdi) si deve utilizzare un criterio cautelativo per mantenere la qualità dell'aria ambiente.

CONSTATATO quanto sopra, si ritiene di dover esprimere, sulla presente variante le considerazioni di seguito esposte con le conseguenti riserve ai sensi dell' art. 33 comma 4bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. in ragione di quanto disposto dal punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011 in riferimento alle distanze minime per la localizzazione di "impianti di produzione di energia da biomasse e da biogas, formulate al sottostante **paragrafo A)** ed il conseguente parere ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima legge, formulato al successivo **paragrafo B)**.

A) RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33, COMMA 4-BIS, DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II. IN RAGIONE A QUANTO STABILITO DAL PUNTO 3 LETTERA G.A) DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 51/2011

1) Art. 4.24, comma 6, comma 9- Distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas:
La normativa Regionale relativa alla localizzazione degli impianti a biomasse e biogas di potenzialità uguale o inferiore a 1MW, prevede che le Amministrazioni comunali possano comunque definire, all'interno dei propri strumenti di pianificazione, limiti o condizioni alla loro realizzazione.

Verificato che la Provincia di Forlì-Cesena ha approvato il proprio **Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP)** con Delibera di Consiglio Provinciale n. 108745/225 dell'11 dicembre 2008, il quale in un quadro territoriale provinciale, fornisce rispetto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, principalmente solo scenari programmatici che ad oggi risultano in gran parte ampiamente superati, si esprime la seguente riserva:

A.1. In relazione al parere di competenza, di cui al punto 3 lettera G.a) della DAL n.51/2011, relativo alla verifica di compatibilità dei limiti per la localizzazione degli impianti a biomasse con l'attuazione dei Piani energetici, regionale e locali, posto che il Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) 2008, non impone o definisce criteri di restrizione per la localizzazione degli impianti ed altresì non fornisce alcuna indicazione specifica per il territorio del Comune di Forlimpopoli, si constata che non è rilevabile alcun contrasto diretto della norma comunale in parola con il Piano provinciale vigente.

2) Va osservato altresì che dalle elaborazioni cartografiche ricognitive dei limiti alla localizzazione degli impianti a biomasse e biogas presentate dal Comune, si rileva che rispetto ad un territorio di superficie complessiva pari a 24,42 kmq, in seguito alle limitazioni introdotte dall'art. 4.24 del RUE del Comune di Forlimpopoli, si sottraggono complessivamente 23,88 Kmq, rimanendo pertanto disponibili alla localizzazione di impianti solo **0,54 kmq**, corrispondenti al 2,21% del territorio comunale. In molti casi le aree disponibili si collocano inoltre sul confine Comunale, oltre il quale non pare siano stati indagati eventuali elementi ostativi; in particolare va segnalato che il Comune di Bertinoro ha recentemente adottato nel proprio RUE una medesima normativa di limitazione per tali impianti, la quale a confine può limitare ulteriormente le aree disponibili all'insediamento.

A.2. Si ritiene necessario, al fine di non creare disparità di comportamento tra territori limitrofi, invitare l'Amministrazione di Forlimpopoli a considerare nelle proprie verifiche, anche i limiti recentemente definiti dal limitrofo Comune di Bertinoro, auspicando che la regolamentazione degli impianti citati possa essere prevista con criteri omogenei a livello sovracomunale.

3) Richiamato, in merito al tema in oggetto che il DM 10 settembre 2010 - *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, all'Allegato 3 - *Criteri per l'individuazione di aree non idonee*, dispone:

"d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei ***non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela****. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio".*

Alla luce di quanto sopra argomentato, **si osserva** quanto segue:

A.3. Con riferimento in particolare ai contenuti di legge di rango nazionale sopra riportati, si pone un dubbio in relazione alla congruità della portata dei limiti introdotti dall'Amministrazione Comunale con il novellato art. 4.24, in quanto come dimostrato dalla

elaborazione cartografica, la sovrapposizione di tutti i limiti individuati, rende escluso a priori alla realizzazione di tali impianti, la quasi totalità del territorio comunale (97,7%).
La legittima esigenza dell'Amministrazione comunale di disciplinare la materia in oggetto, pare porsi in tali termini, in contrasto in particolare con l'assunto della norma sovraordinata che afferma la necessità di *non configurare un divieto preliminare* ovvero *che il limite non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela.*
Si invita pertanto l'Amministrazione a verificare la portata e la dimensione delle distanze di rispetto stabilite, considerando anche la scala sovracomunale, valutandone una possibile riduzione conseguente ad una selezione più puntuale e motivata dei vincoli selezionati.

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Il ricorso alla procedura di cui all'art. 34 per l'approvazione del RUE, comporta la necessità di condurre la valutazione ambientale. Lo svolgimento di tale attività è richiesto dalla L.R. 20/2000 per assicurare che le scelte circa gli usi e i processi di trasformazione del suolo risultino sostanzialmente coerenti con il PSC sotto il profilo ambientale, insediativo e funzionale. Essendo il RUE, per il rispettivo ambito di competenza, strumento interpretativo – applicativo dei contenuti di pianificazione e di sostenibilità già definiti dal PSC, la VALSAT del RUE , deve fondamentalmente assicurare in continuità e coerenza con il processo di VALSAT del PSC, che le scelte operate siano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile, secondo quanto definito dal PSC.
Considerato quanto indicato dalla Relazione di ValSAT redatta in relazione ai contenuti dell'art. 4.24 che disciplina la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse e biogas aventi potenza nominale superiore ai 150 Kw/H. Richiamando l'Amministrazione a tener in debito conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e tenuto conto dei pareri e delle osservazioni trasmesse inerenti ai contenuti ambientali sul tema in oggetto,

B.1. si esprime parere favorevole in relazione alla valutazione di sostenibilità, in quanto le scelte operate risultano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile definite dal PSC.

Richiamate le premesse narrative;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente/P.O. del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

DATO ATTO infine **che il presente provvedimento è da considerarsi urgente** per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria.

DECRETA

1. **Di formulare, ai sensi dell'art. 33, comma 4-bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. in ragione di quanto stabilito al punto 3 lettera G.a) della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011, le riserve espresse nella soprastante parte A), ai p.ti da A.1 ad A.3**

2. **Di esprimere, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., una valutazione ambientale favorevole in merito alle modifiche all'art. 4.24, come definito alla soprastante parte B), richiamando altresì il Comune tenere in debito conto le valutazioni e prescrizioni degli enti competenti in materia ambientale.**

3. **Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena.**

4. **Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Forlimpopoli per l'assunzione delle decisioni in merito alle riserve sopra formulate.**

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato **immediatamente eseguibile** e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.

PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

(Decreto prot. n. 92205 *del* 27/10/15

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

La sottoscritta **Simona Savini** – Responsabile della P.O. Pianificazione Territoriale dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

.....Simona Savini

La sottoscritta **Elisabetta Fabbri Trovanelli** - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

.....

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e per analogia a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

X Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell' azione amministrativa .....
.....

Lì, 27 OTT. 2015

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

.....Simona Savini.....

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

X Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 27/10/15

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
BILANCIO FINANZE E PROVVEDITORATO
Dr. Mauro Maradi

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....

Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile .....

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE	**IL SEGRETARIO GENERALE**
DREI DAVIDE	*BAGNATO FRANCESCA*

ALLEGATO C

RUE 2 VARIANTE 2015

OSSERVAZIONI D'UFFICIO

APPROVAZIONE RUE	*Delibera C.C. n.22 del 23/ 05 /2008*
PUBBLICAZIONE RUE	*BURER. n.102 del 18.06.2008*
ADOZIONE VARIANTE 2013 N.1	*Delibera C.C. n. 3 del 28.01.2013*
APPROVAZIONE VARIANTE N.1	***Delibera C.C. n. 8 del 20.03.2014***
PUBBLICAZIONE VARIANTE N.1	*BURER. n. 104 del 09.04.2014*
ADOZIONE VARIANTE 2015 N.2	*Delibera C.C. n. 26 del 23/04/2015*
APPROVAZIONE VARIANTE N.2	***Delibera C.C. n. del***
PUBBLICAZIONE VARIANTE N.2	*BURER. n. del*

GRUPPO DI LAVORO
VI SETTORE EDILIZIA PRIVATA TERRITORIO E AMBIENTE
RESPONSABILE - ARCH. RAFFAELLA MAZZOTTI

ELENCO OSSERVAZIONI D'UFFICIO

0SS-UFF-N.1 CARTOGRAFICA

Nella Frazione di Sant'Andrea in Rossano, via Sant'Andrea, in occasione della I Variante di RUE, a seguito di accoglimento di richiesta da parte di privati (del 24/07/2012 prot. 9168), di eliminazione della previsione della scheda di RUE n 01-C, in sede di approvazione della variante, nella Tav. 1.a è stato eliminato il perimento della scheda 01, inserito per tutta la frazione il perimetro del Territorio Urbanizzato del PSC e, coerentemente con questo, l'area come di seguito indicata con freccia rossa è stata cartografata come sub ambito residenziale di completamento, ma per mero errore materiale non è stato sovrapposto il retino del verde privato, privo di edificabilità, come invece richiesto dai privati.

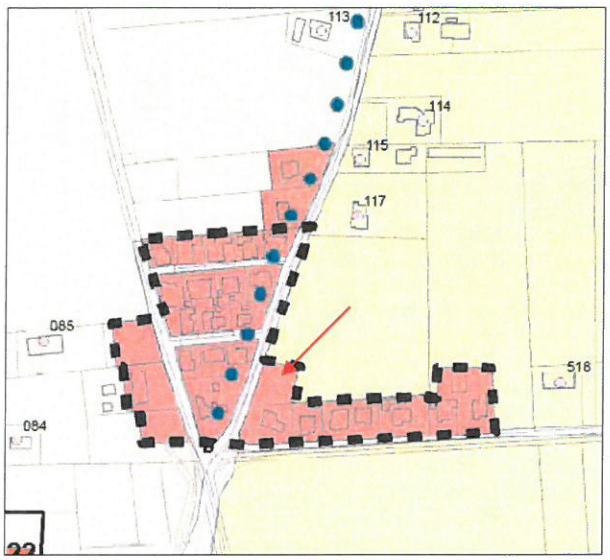

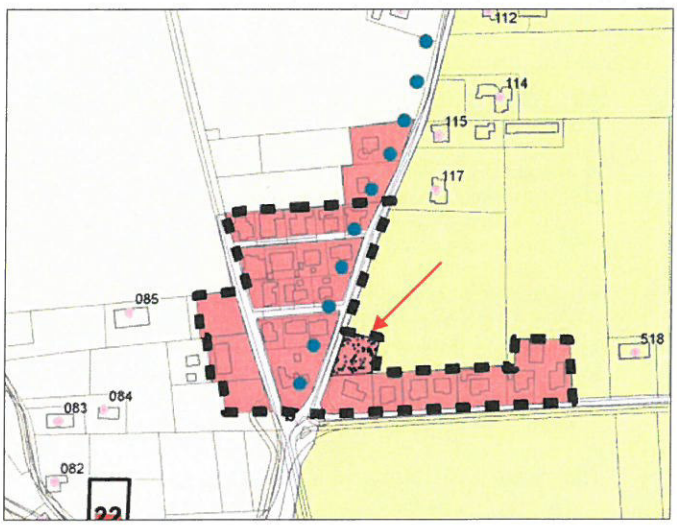

0SS-UFF-N.2- CARTOGRAFICA

La seconda osservazione d'ufficio riguarda la parte retrostante la Villa Foschini (ubicata in Via Emilia, contraddistinta con la lettera "i", sottoposta a categoria d'intervento A2a, del PSC).

Durante la fase di approvazione della I Variante di RUE, in accoglimento della riserva provinciale A9 (che di seguito si riporta), per mero errore materiale non è stato sovrapposto il retino a verde privato in cartografia, nella parte retrostante la Villa stessa.

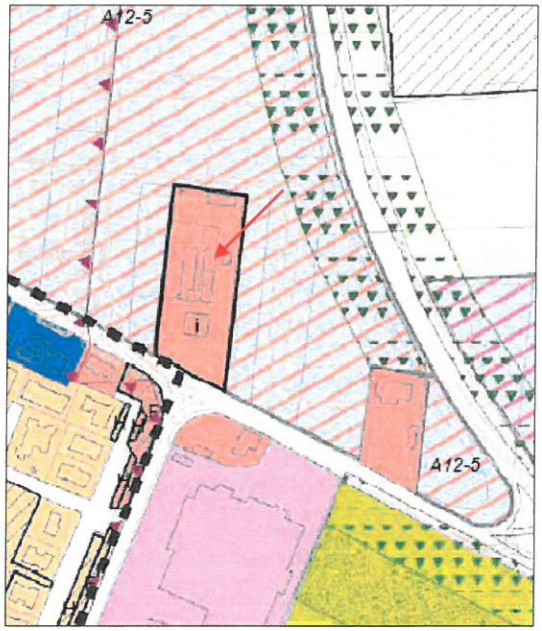

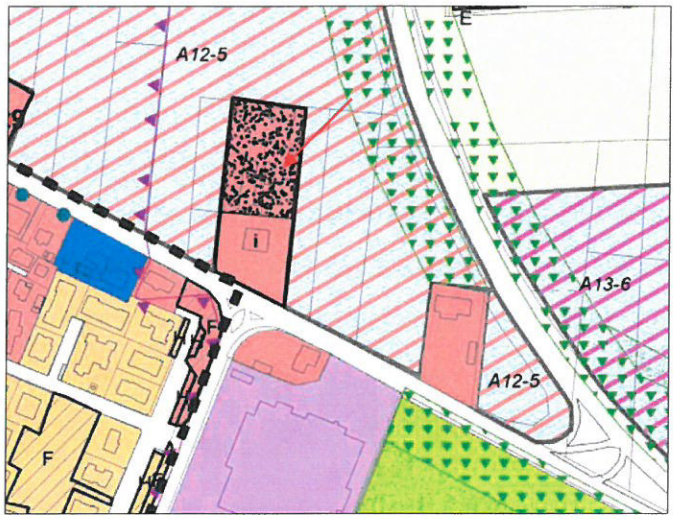

A9 - Tutela del patrimonio storico – culturale del PSC

Con riferimento alla modifica contenuta nella Variante (Modifica cartografica n. 3 – Via Emilia per Cesena), inerente il fabbricato contraddistinto con lettera "i" (Villa Foschini) e sottoposto a categoria di intervento A2a dal PSC (all'art. 3.8 del PSC) - Il RUE non motiva la diversa classificazione data alla parte retrostante alla Villa Foschini. Si formula pertanto la seguente riserva:

- La modifica da verde privato ad ambito A10a, risulta in contrasto con la tutela definita dal PSC per il fabbricato contraddistinto con lettera "i" (Villa Foschini), dato che per gli edifici esistenti classificati in verde privato il RUE vigente prevede solamente interventi manutentivi, escludendo anche i cambi d'uso. Né dal secondo comma dell'art. 3.8 del PSC pare che il RUE possa avere un'autonomia nella possibilità di ridefinirne la disciplina per i beni tutelati, potendo esso solo dettagliare le modalità di intervento nel rispetto del PSC stesso. E' pertanto necessario che il Comune ripristini la classificazione urbanistica vigente o analoga che assicuri la tutela della parte retrostante la Villa, fino a eventuale nuova rivalutazione nel PSC.

Risposta: Si recepisce la riserva e nell'ambito della semplificazione apportata dalla presente Variante all'articolazione dei sub ambiti A10, si classifica l'area come ambito A10a con il vincolo a Verde privato di cui all'art. 3.7 ove sono ammessi unicamente interventi manutentivi.

*I tecnici incaricati propongono di **accogliere** la riserva*

Modifiche Si modificano gli elaborati: Tavole 1

Stralcio dell'allegato controdeduzione pareri enti della I Variante di RUE, approvata con del CC 8/2014.

0SS-UFF-N.3 – NORMATIVA

L'articolo 4 della Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 (recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 94 del 30 aprile 2015 ed entrata in vigore il 1 maggio 2015) ha rafforzato i poteri di vigilanza e controllo delle Amministrazioni comunali **sulle sale da gioco e per la raccolta di scommesse**, introducendo una disciplina speciale edilizia in merito alla realizzazione, trasformazione e agibilità delle stesse.

In particolare, la nuova disciplina speciale è volta a consentire un più rigoroso controllo da parte delle Amministrazioni Comunali sui processi di nuova costruzione o di recupero dei suddetti edifici, di mutamento da qualunque destinazione a sala da gioco e per la raccolta di scommesse, indipendentemente dal fatto che tale mutamento avvenga con o senza opere edilizie, nonché del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità.

Questa normativa risponde all'esigenza di rafforzare i compiti e gli strumenti messi a disposizione dalle strutture comunali nel campo della repressione della realizzazione abusiva di tali trasformazioni.

Le disposizioni della Regione Emilia Romagna, considerata la rilevanza e vastità in questo momento del fenomeno dell'apertura anche abusiva di tali locali che le amministrazioni si trovano a fronteggiare, trovano applicazione anche per i procedimenti in corso, cioè per quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della legge - 1 maggio 2015 - non si sia provveduto alla presentazione o al rilascio del titolo abilitativo, al rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità e all'emanazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio degli abusi edilizi riscontrati.

Si coglie quindi l'occasione della presente Variante di RUE per recepire con apposita osservazione d'ufficio la nuova disciplina edilizia speciale, apportando le seguenti modifiche/integrazioni alle NTA della Variante di RUE:

1) inserimento di specifico uso all'interno delle NTA, al CAPO 1.B DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI, Art. 1.6 Definizioni, alla lettera S) MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO E GRUPPI FUNZIONALI, al gruppo (b) funzioni terziarie, che qui di seguito si propone:

   b14- Attività ludico-ricreative con forte impatto sociale (video-lotteria, sale slot, sale da gioco e similari) (Cu A)

2) integrazione al comma 7 del medesimo art. Art. 1.6 Definizioni, come di seguito :

   c7

   Il mutamento di destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connesso, salvo il caso speciale dell'uso sale da gioco e per la raccolta di scommesse, disciplinato dal successivo comma 8.

3) inserimento nuovo comma 8 come di seguito :

   C8

   Ai sensi dell'art. 4 della LR 30 aprile 2015, n. 2 (recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 94 del 30 aprile 2015 ed entrata in vigore il 1 maggio 2015) **si recepisce la disciplina speciale edilizia in merito alla realizzazione, trasformazione e agibilità dei locali destinati a sale da gioco e per la raccolta di scommesse.**

La disciplina speciale sottopone **sempre a permesso di costruire** non solo gli interventi di nuova costruzione dei locali destinati a sale da gioco e per la raccolta di scommesse, ma anche tutti quelli di recupero (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) degli immobili già in essere aventi tale destinazione d'uso, nonché il mutamento di destinazione d'uso da qualunque funzione a quella di sala da gioco e per la raccolta di scommesse, con o senza opere.

Inoltre **i termini per lo svolgimento dell'istruttoria** ai fini del rilascio del titolo sono sempre **raddoppiati** qualora si tratti degli interventi sopra menzionati.

Le speciali disposizioni edilizie **trovano applicazione anche per i procedimenti in corso,** cioè per quelli per i quali, **alla data di entrata in vigore della Legge Regionale (1 maggio 2015)** non si sia provveduto alla presentazione o al rilascio del titolo abilitativo, al rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità o all'emanazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio degli abusi edilizi riscontrati.

4) inserimento della funzione ammessa nel solo ambito A13, regolato dall'art. 3.5.2 , come qui di seguito proposto;

Art. 3.5.2 Funzioni ammesse
c1
Negli ambiti specializzati per attività produttive A13 esistenti sono ammesse le seguenti funzioni:
omissis
b funzioni terziarie
omissis
b14- Attività ludico-ricreative con forte impatto sociale (video-lotteria, sale slot, sale da gioco e similari), fermo restando il rispetto del "Regolamento Comunale per L'Esercizio di Sale Giochi", approvato con Del. CC n. 275 del 28/10/1987 e successive modifiche ed integrazioni.

0SS-UFF-N.4 – NORMATIVA

Si propone la modifica/correzione a maggior comprensione dell'ultima frase, senza alterazione del contenuto, dell'art. 3.4.6 Sub-ambiti residenziali pianificati A10c e della nota a piè di pagina n. 24 ad essa collegata, come qui di seguito :

- Per i lotti compresi in piani urbanistici non ancora edificati sono ammessi gli interventi già previsti nei PUA approvati (~~anche se scaduti~~); nel caso di PUA con convenzione urbanistica ancora valida è ammesso il mantenimento delle definizioni e criteri di calcolo del PUA stesso (es. calcolo della SUL etc..), sempre che le opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione siano state realizzate e cedute, come da convenzione stipulata.

Viceversa, nel caso di PUA con convenzione urbanistica scaduta, in recepimento delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui all'Allegato A della D.A.L. n. 279 del 04.02.2010, è stabilito che fino alla scadenza del primo POC rimangono in vigore le definizioni del Rue previgente mentre successivamente dovranno essere utilizzate quelle delle norme tecniche di attuazione della Variante di RUE e l'indice di fabbricabilità fondiaria previsto potrà essere incrementato di 0,15, quale fattore di conversione fra i diversi metodi di calcolo della SUL.

0SS-UFF-N.5 – NORMATIVA

Si propone l'integrazione, a maggior dettaglio, di alcune specifiche costruttive dei manufatti ad uso autorimessa, disciplinati dagli articoli 3.4.4 (Sub-ambiti residenziali di completamento A10a) e 3.4.5 (Sub-ambiti residenziali di riarticolazione urbana A10b), alla lettera d)) Disposizioni particolari, punto 3, come qui di seguito si evidenzia:

3

Nelle aree di pertinenza di edifici esistenti alla data di adozione della I variante RUE (28/01/2013) , sprovvisti di adeguate autorimesse, verificata l'impossibilità di utilizzo di altri locali a servizio per tale funzione, ne è consentita la nuova costruzione con i seguenti limiti e condizioni:

- Sul massima: 30 mq per alloggio;
- H massima: m 2.70;
- Dcp: m 1,50 e nei limiti del codice civile. E' inoltre consentita l'edificazione in confine, a norma di codice civile, solo a seguito di progetto unitario tra confinanti.
- non dovranno essere presenti aperture (porte, finestre, vedute, ecc.) nelle pareti poste ad una distanza inferiore a m 5,00 dai confini di proprietà;
- il manufatto ad uso autorimessa potrà essere in legno o muratura, con copertura leggera a falde o piana, privo di partizioni interne e di servizi igienici; le eventuali finestre dovranno avere un'altezza interna minima della banchina di m 1,80 e un portone/basculante con infisso privo di vetro, di dimensioni adeguate all'uso autorimessa.

Valgono inoltre gli ulteriori e diversi indici e parametri edilizi di cui alla precedente lettera c).

0SS-UFF-N.6 – NORMATIVA

Si propone la correzione **all'art. 1.6 lettera a.14** (Superficie permeabile [14]) del valore percentuale da 100% a 50 %, in linea con quanto dispone il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico della Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la percentuale di permeabilità delle strade bianche, delle superfici carrabili inghiaiate nonché delle pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti cavi, come qui di seguito si evidenzia:

a.14 Superficie permeabile [14] (Sp)

Porzione inedificata di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Inoltre si propone la casistica dei giardini pensili, a maggior dettaglio, individuando la percentuale del 50 % come riferimento.

Sono considerate permeabili al ~~100%~~ 50% le strade bianche, le altre superfici inghiaiate nonché le pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti cavi, tipo betonella cava; sono considerate permeabili al 100 % i grigliati carrabili plastici per manti erbosi. ~~sono considerate permeabili al 50% le pavimentazioni realizzate con elementi autobloccanti cavi.~~

Le aree verdi realizzate come giardino pensile sono conteggiate come superfici permeabili per il 50% della superficie effettiva.

0SS-UFF-N.7 – NORMATIVA

Si propone la correzione della prima frase del comma 1 art. 3.21 (Interventi edilizi non connessi all'attività agricola: edifici con funzione abitativa) eliminando la dicitura "con funzione abitativa" poiché inserita già nella definizione della tipologia **tipi edilizi N2 "edilizia residenziale recente", dell'Abaco del Processo Tipologico.**

Qui di seguito si propone la modifica del comma 1 art. 3.21:

c1

Al fine di contenere la diffusione insediativa non connessa all'attività agricola, negli edifici esistenti ~~con funzione abitativa~~ classificati nell'Abaco del Processo Tipologico **tipi edilizi N2 "edilizia residenziale recente"**, sono ammessi frazionamenti che diano luogo al massimo a due alloggi, fermo restando che in presenza di due o più alloggi (alla data di adozione del presente RUE), questi non potranno essere aumentati di numero.

Inoltre per i tipi edilizi di cui sopra sono ammessi interventi di ampliamento in pianta e/o sopraelevazione.

0SS-UFF-N.8 – NORMATIVA

Si propone di specificare **all'Appendice F, art. F1, "Norme sul benessere animale (Lr 5/2005 e s.mm.ii.)"**, in particolare al comma 3, che la realizzazione di cucce per cani da compagnia, nei limiti e condizioni dettate dall'articolo stesso, costituisce attività edilizia libera. Qui di seguito si propone la specifica:

Appendice F, art. F1

omissis

c3

E' ammessa in tutto il territorio comunale la possibilità di realizzare cucce per cani da compagnia con copertura impermeabile con i seguenti limiti e condizioni:

- Sul max mq 8 in deroga agli indici urbanistici eventualmente previsti nei diversi ambiti del territorio comunale;
- H massima di cm 180;
- Dcs distanze dai confini di proprietà: m 3.

Tale intervento è considerato attività edilizia libera.

0SS-UFF-N.9 – NORMATIVA

Si propone di specificare la definizione di **Progetto Unitario** per l'attività edilizia, in quanto spesso richiamata nelle NTA di RUE (Art. 3.4.4 Sub-ambiti residenziali di completamento A10a , Art. 3.4.5 Sub-ambiti residenziali di riarticolazione urbana A10b , Art. 3.4.7 Sub-ambiti residenziali da riqualificare A10d , Art. 3.5.4 Sub Ambiti per attività produttive e terziarie di completamento A13a , Art. 3.5.7 Sub Ambiti per attività produttive e terziarie da riqualificare A13d , Art. 3.6 Città Artusiana , Art. 3.12 Interventi edilizi ad uso abitativo agricolo , Art. 3.21 Interventi edilizi non connessi all'attività agricola: edifici con funzione abitativa , Art. 3.22 Interventi edilizi non connessi all'attività agricola: edifici con funzione di servizio , etc...) ma poco dettagliata nel suo concetto di modalità attuativa.

Si propone quindi di inserire l'apposita definizione di Progetto Unitario, all'Appendice A, art. A.1 Definizione degli interventi edilizi, nuova lettera N, come qui di seguito proposto:

N) Progetto Unitario.

E' ammessa l'edificazione in confine sulla base di un progetto unitario, presentato da entrambi i confinanti, da realizzarsi anche in tempi diversi dai soggetti privati; il progetto unitario si attua con permesso di costruire e viene regolato da apposito impegno da parte dei privati, attraverso atto unilaterale d'obbligo, il quale deve contenere:

a) le caratteristiche costruttive, tipologiche e di finitura dei manufatti da realizzare, garantendo coerenza di stile;

b) i tempi di attuazione, indicando un tempo massimo di completamento non superiore a 3 anni nonché le modalità di realizzazione comprese le garanzie finanziarie;

c) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi.

0SS-UFF-N.10 – NORMATIVA

All'art. 4.14 (Requisiti e modalità di sistemazione delle aree pertinenziali private), comma 2, si propone di rimandare all'articolo di riferimento (art. 1.6 lettera a.14 (Superficie permeabile [14]) per la definizione e specifica della percentuale della superficie permeabile, così come qui di seguito riportato:

Arti. 4.14 Requisiti e modalità di sistemazione delle aree pertinenziali private.

c1

omissis

c2

Fatto salvo quanto disposto per la Rete ecologica di cui agli articoli precedenti in tutto il territorio urbanizzabile (ambiti A12 e A13) ed urbanizzato qualora si attuino gli interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia con demolizione e fedele ricostruzione deve essere assicurato:

- negli ambiti A10a: Superficie permeabile minima pari al 25% della Superficie fondiaria per gli edifici a prevalente funzione abitativa (a) e 12.5% per quelli a prevalente funzione non abitativa, di cui almeno il 50% provvista di copertura vegetale nella sua totalità e il rimanente con pavimentazioni permeabili ~~al 40%,~~ così come definite all'art. 1.6 lettera a.14 (Superficie permeabile [14]);
- negli ambiti A10d: Superficie permeabile minima pari al 25% della Superficie fondiaria di cui il 50% provvista di copertura vegetale nella sua totalità e il rimanante con pavimentazioni permeabili ~~al 40%,~~ così come definite all'art. 1.6 lettera a.14 (Superficie permeabile [14]);
- negli ambiti A13a e a13d: Superficie permeabile minima pari al 12,5% della Superficie fondiaria, di cui il 50% provvista di copertura vegetale nella sua totalità e il rimanante con pavimentazioni permeabili, ~~al 40%.~~ così come definite all'art. 1.6 lettera a.14 (Superficie permeabile [14]);
- Ove siano presenti, nell' immediato intorno di insediamenti produttivi, delle abitazioni dovrà essere prevista una idonea fascia a verde lungo tutto il perimetro di contatto. Tale fascia deve avere una dimensione tale da contenere almeno una barriera vegetale costituita da un doppio filare di specie autoctone arboree d'alto fusto ed arbustive.

Gli interventi di cui sopra devono essere autorizzati sulla base di un progetto particolareggiato di sistemazione delle aree verdi in cui siano definite le dotazioni di copertura vegetale e le essenze secondo quanto disposto dal Regolamento del verde pubblico e privato.

INTEGRAZIONE ALL'ELENCO OSSERVAZIONI D'UFFICIO

0SS-UFF-N.11 NORMATIVA

Ai sensi dell'**art. 17 comma 4bis DPR 380/01** e s.m.e i. che riporta quanto segue:

"4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione. (comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera h), legge n. 164 del 2014)"

si ritiene opportuno integrare l'**Allegato 1 "Titolo abilitativi e procedure" Parte IV Titolo I** all'**Art. 4.4 "Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione"** di un nuovo comma 6, che qui di seguito si riporta:

6. Ai sensi dell'art. 17 comma 4bis DPR 380/01 e s.m.e i., al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura del venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria.

0SS-UFF-N.12 NORMATIVA

L'**articolo 4** del Testo unico dell'Edilizia – **D.P.R. n. 380/2001** – al **comma 1-ter** (introdotto dalla **Legge n.134/2012**), prevede l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali entro il primo giorno di giugno del 2014 disponendo, ai fini del conseguimento del titolo edilizio quanto segue:
"per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascun spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no".

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare pervenuta il 17/03/2016 prot. 4293, dove si richiama l'importanza di promuovere la diffusione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, si propone l'inserimento del successivo comma 2 all'**art. 3.5.3 "Interventi edilizi ammessi"** relativo agli ambiti A13a, A13b, A13c, A13d:

c2 Per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale, con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatorio prevedere idonee installazioni di infrastrutture elettriche, per la ricarica dei veicoli elettrici, così da permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio destinato a parcheggio, coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.

0SS-UFF-N.13 CARTOGRAFICA

Si rileva un errore cartografico nelle **p.lle 1779, 1664parte, 1776** del **Foglio 23**, in quanto nel R.U.E. 2008 erano identificate come verde privato mentre nella 1 Variante di R.U.E. approvata con Delibera C.C. n. 8 del 20.03.2014 sono state classificate come strada oppure come A10a senza il retino verde privato. Con la presente variante al R.U.E. si ritiene opportuno rettificare all'errore modificando la classificazione delle particelle in A10a "Sub-ambiti residenziali di completamento"con il retino verde privato sopra.

Tav. 1b della 1 variante al R.U.E.

Tav. P2 R.U.E. 2008

0SS-UFF-N.14 CARTOGRAFICA

Si rileva un errore cartografico nella **p.lla 44** del **Foglio 13**, in quanto nel R.U.E. 2008 era identificata come Sub-ambito A10.1 "Residenza con giardino e parco privato" privo di potenzialità edificatoria, mentre nella 1 Variante di R.U.E. approvata con Delibera C.C. n. 8 del 20.03.2014 è stata classificata come A10a "Sub-ambiti residenziali di completamento", pertanto con la presente variante al R.U.E. si ritiene opportuno rettificare all'errore integrando la classificazione della stessa con il retino verde privato sopra.

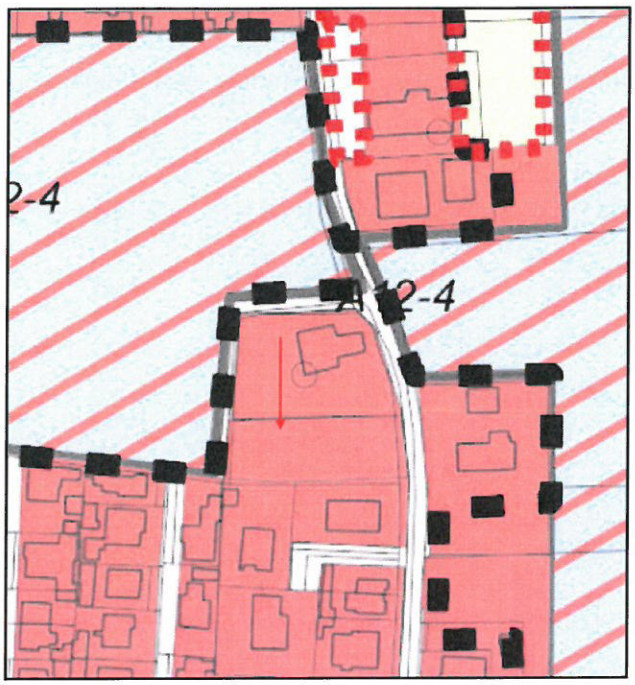

Tav. 1b della 1 variante al R.U.E.

Tav. P2 R.U.E. 2008

<u>0SS-UFF-N.15 CARTOGRAFICA</u>

Si rileva un errore cartografico nella perimetrazione delle Attrezzature e spazi collettivi (Art. A-24) F-Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive, riportate nella 1 Variante di R.U.E. approvata con Delibera C.C. n. 8 del 20.03.2014.

Agli atti risulta nella Delibera di C.C. n°23 del 02/03/2007 avente ad oggetto "Comparto B del Peep: alienazione a terzi porzioni verdi" e nella Delibera di G. C. n°154 del 25/09/2007 avente ad oggetto "Rettifica superficie catastale di aree alienate con atto C.C. n. 23 del 02/03/2007, l'alienazione in diritto di proprietà di alcune particelle a seguito di dichiarata mancanza di interesse pubblico.

In relazione agli atti sopra richiamati, si ritiene opportuno rettificare il perimetro escludendo tali particelle.

Tav. 1b della 1 variante al R.U.E.

<u>0SS-UFF-N.16 CARTOGRAFICA</u>

Si rileva un errore cartografico nella perimetrazione delle Attrezzature e spazi collettivi (Art. A-24) F-Spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e le attività sportive, riportate nella 1 Variante di R.U.E. approvata con Delibera C.C. n. 8 del 20.03.2014.

Agli atti risulta che con Delibera di G.C. n°125 del 27/10/2008 e Delibera di G.C. n. 66 del 02/07/2010 il Comune di Forlimpopoli cedeva a titolo di permuta il diritto di piena proprietà di una porzione dell'area identificata con la p.lla 2445 del Foglio 18, che a seguito di frazionamento era stata suddivisa in due particelle.

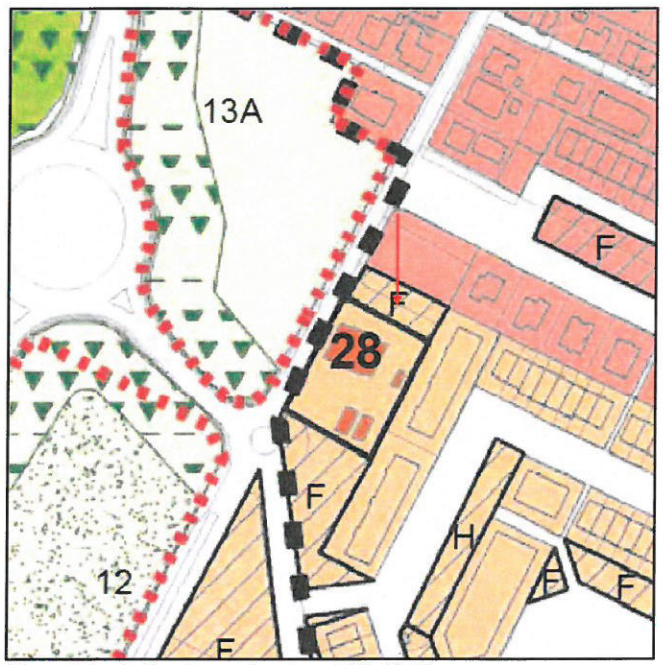

Tav. 1b della 1 variante al R.U.E.

<u>0SS-UFF-N.17 CARTOGRAFICA</u>

Si rileva un errore cartografico nella **p.lla 88** del **Foglio 6**, in quanto nel R.U.E. 2008 era identificata come verde privato mentre nella 1 Variante di R.U.E. approvata con Delibera C.C. n. 8 del 20.03.2014 è stata classificata come A10a senza il retino verde privato. Con la presente variante al R.U.E. si ritiene opportuno rettificare all'errore modificando la classificazione delle particelle in A10a "Sub-ambiti residenziali di completamento"con il retino verde privato sopra.

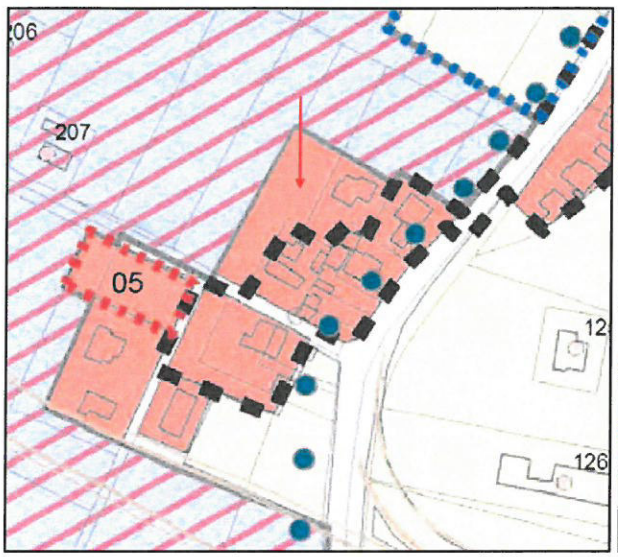

Tav. 1a della 1 variante al R.U.E.

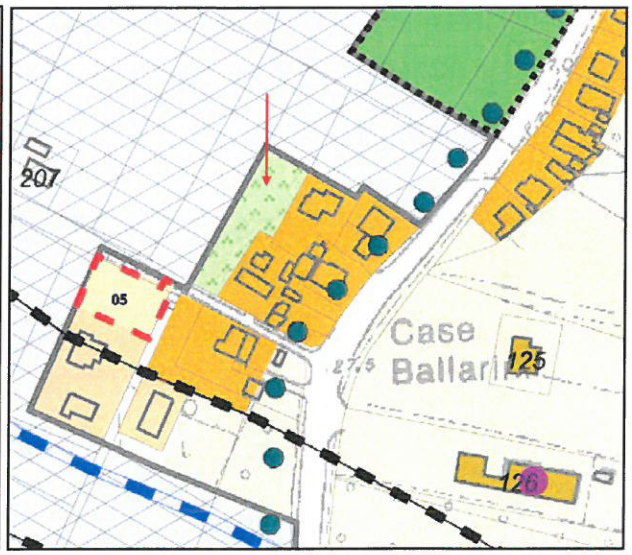

Tav. P2 R.U.E. 2008

CONTRODEDUZIONI AI PARERI DEGLI ENTI PERVENUTI E ALLE RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE RELATIVE ALL'ADOZIONE DELLA 2 VARIANTE AL RUE, ADOTTATA CON DEL. C.C. 26 DEL 23/04/2015

APPROVAZIONE RUE	*Delibera C.C. n.22 del 23/ 05 /2008*
PUBBLICAZIONE RUE	*BURER. n.102 del 18.06.2008*

ADOZIONE VARIANTE 2013 N.1	*Delibera C.C. n. 3 del 28.01.2013*
APPROVAZIONE VARIANTE N.1	*Delibera C.C. n. 8 del 20.03.2014*
PUBBLICAZIONE VARIANTE N.1	*BURER. n. 104 del 09.04.2014*

ADOZIONE VARIANTE 2015 N.2	*Delibera C.C. n. 26 del 23/04/2015*
APPROVAZIONE VARIANTE N.2	*Delibera C.C. n. 22 del 31/05/2016*
PUBBLICAZIONE VARIANTE N.2	*BURER. n. del*

GRUPPO DI LAVORO

VI SETTORE EDILIZIA PRIVATA TERRITORIO E AMBIENTE

RESPONSABILE ARCH. RAFFAELLA MAZZOTTI

COLLABORATORE ESTERNO

ARCH. NICOLETTA PARENTE

Elenco Pareri Enti pervenuti:

01 - Parere del Consorzio di Bonifica della Romagna pervenuto in data 11/05/2015 prot. 5957;

02 - Parere igienico - ambientale da parte di Arpa pervenuto in data 04/06/2015 prot. 7607;

03 - Parere dell'Ausl pervenuto in data 05/06/2015 prot. 7780;

04 - Parere della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna del 07/07/2015 prot. 9751;

05 - Parere del Settore LLPP del Comune di Forlimpopoli del 02/07/2015;

06 - Parere Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, del 26/10/2015, prot.n. 0015902

07 - Decreto Provinciale N. 2015/07.04.01/9 del 05/11/2015, Prot. com.le. 16791 del 10/11/2015

Per ogni parere pervenuto sopra elencato, si riporta qui di seguito la sintesi del parere e la proposta motivata di controdeduzione.

PARERE 01

Prot. com.le. N.: 0005957 del 11/05/2015
Prot. ente N. 12202/FO/1487 del 11/05/2015

Ente: Consorzio di Bonifica della Romagna

Sintesi del parere:

Relativamente all'art. 4.24 (Impianti da energie rinnovabili, fotovoltaici, eolici, da biogas, da biomasse ed idroelettrica) si precisa che per eventuali opere da realizzare in interferenza col reticolo consorziale, dovranno essere rispettate le norme relative al R.D. n. 368 del 05/05/1904 per la conservazione e la Polizia delle opere di bonifica e successivo Regolamento Consorziale, in vigore presso l'Ente scrivente.

Valutazione: Si prende atto demandando alla fase istruttoria la verifica del rispetto del Regolamento Consorziale.

Motivazione: /
Articoli interessati dalla modifica: /
Modifiche cartografiche: /

PARERE 02

Prot. com.le. N.: 0007604 del 04/06/2015
Prot. ente PGFC A.R.P.A. 4887 del 08/05/2015
A.U.S.L. 100968 del 11/05/2015

Ente: A.R.P.A. – A.U.S.L.
Rif. Procedimento unico per l'espressione del parere igienico-ambientale (Arpa –Ausl)

Sintesi del parere:

Dal punto di vista strettamente igienico-sanitario:
Vista la documentazione pervenuta si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, in merito alle distanze previste per gli impianti da energie rinnovabili e per il regolamento sulla bioedilizia e il risparmio energetico.

Valutazione: Si prende atto

Motivazione: /

Articoli interessati dalla modifica: /

Modifiche cartografiche: /

Con riferimento alle diverse matrici ambientali

Vista la documentazione pervenuta si osserva quanto segue:

Art. 4.24 – Impianti da energie rinnovabili (fotovoltaici, eolici, da biogas, da biomasse ed idroelettrica)

Si valuta che le distanze e le relative limitazioni individuate sono corrette e condivisibili per la tutela ambientale e per mitigare gli impatti, soprattutto da odori, che risulterebbero dagli impianti in questione.

1. Si osserva, però, che nello "schema grafico delle limitazioni proposte" riportato nella "Relazione R" risulta che le aree disponibili per l'installazione degli impianti, sono estremamente limitate, sono collocate in modo sparso sul territorio, sono difficilmente connesse con le infrastrutture stradali e alcune presentano superfici di modesta estensione: **di fatto l'intero territorio comunale viene dichiarato non idoneo all'installazione degli impianti su indicati.**

2. I requisiti riportati nel penultimo punto del comma nove non risultano comprensibili: **di fatto, anche questi non permetteranno l'utilizzo del biogas e delle biomasse quale fonte di energia alternativa**.

3. Si ritiene, che la regolamentazione degli impianti citati debba essere necessariamente prevista a livello sovracomunale, preceduta da analisi e studi specifici.

4. Art. 3.1.3 – "Regolamento per la bioedilizia e il Risparmio Energetico"

L'eventuale "incentivo di superficie", soprattutto per quanto riguarda le nuove lottizzazioni (piani particolareggiati e/o PUA) non dovrà, comunque, comportare aggravi ambientali, pertanto andrà svolta la verifica di compatibilità con le reti fognarie, nere e bianche, e con il clima e gli impatti acustici.

Risposta Motivazione:

1. In merito all'Art. 4.24 – *"Impianti da energie rinnovabili (fotovoltaici, eolici, da biogas, da biomasse ed idroelettrica)",* come meglio esplicitato nella Relazione di variante in particolare nella Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, le Norme della presente variante al RUE prevedono la definizione di distanze minime per l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica e da biogas (mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili da biomasse), aventi potenza nominale superiore ai 150 Kw/H in relazione agli elementi paesaggistici e alle caratteristiche del territorio rurale di pregio che configurano particolari zone del territorio, nonché in ragione della difficile accessibilità di talune zone.
   Quindi tali limitazioni non valgono per gli impianti "piccoli" (fino a 150 Kw/H), i quali potranno essere localizzati in zona agricola, fermo restando il rispetto dei criteri cosidetti di "qualità", definiti al comma 9 della norma proposta.
   Il D.Lgs 387/2003 e s.m.i. disciplina genericamente all'art. 12 comma 7 che *"...gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici"; per cui si è* tenuto conto della specificità del territorio comunale, considerato che la realtà agricola è fortemente caratterizzante il territorio, la particolare conformazione del territorio forlimpopolese, stretta e allungata, la ridotta estensione dell'area (circa 24,4 Kmq), la posizione baricentrica del nucleo urbano principale ed i numerosi nuclei frazionali nonché la notevole diffusione di edifici residenziali nel territorio agricolo.
   Si ritiene pertanto che la scelta delle limitazioni proposte sia un giusto punto di equilibrio tra normativa e territorio e che le distanze dagli elementi di pregio ambientale, storico-culturale e paesaggistico, siano congruenti con la valenza dei luoghi rurali e che si riesca a dare la giusta tutela alle zone dei centri abitati, il tutto cercando il più possibile di non impedire la realizzazione degli impianti in aree maggiormente vocate.

   Valutazione: poiché sul punto il parere ARPA ha valutato positivamente le distanze e le limitazioni proposte, tuttavia constatando l'ampia copertura del territorio comunale alle limitazioni introdotte, senza pervenire a specifiche richieste di modifica della norma, si prende atto della stessa con le precisazioni sopra richiamate.

2. Riguardo il requisito effettivamente male esposto, nel penultimo punto del comma nove che qui di seguito si riporta:

- che l'impianto non produca emissioni di PM10 e No2 e che realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti che emettono inquinanti in atmosfera nell'area territorialmente interessata, in ottemperanza alle Azioni C.8 e C.9 del Piano Gestionale per la Qualità dell'Aria della Provincia di Forlì-Cesena.

si propone qui di seguito l'approfondimento sulla motivazione dell'inserimento di tale criterio e a seguire la sua correzione letterale, per renderne più comprensibile il significato.

La Deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 51 del 26 luglio 2011 stabilisce che nelle aree di superamento e nelle aree a rischio di superamento dei valori limite per la qualità dell'aria si possono realizzare impianti a biomasse a condizione che sia assicurato un saldo almeno zero a livello di emissioni inquinanti per il PM10 e il NO2, tenuto conto di un periodo temporale di riferimento per il raggiungimento dell'obiettivo nonché della possibile compensazione con altre fonti emissive.

Il territorio regionale su base di riferimento comunale è stato suddiviso nelle seguenti aree:

• **aree di superamento degli standard di qualità dell'aria (SQA)**: le aree individuate dai colori rosso e arancione

• **aree a rischio di superamento degli SQA**: le aree individuate dal colore giallo

• **aree nelle quali sono rispettati** gli SQA: le aree individuate dal colore verde.

Tenuto conto che il Comune di Forlimpopoli risulta censito come area a rischio di superamento degli SQA (vedi cerchio viola nella cartografia sotto), si è voluto richiamare l'attenzione al rispetto del suddetto criterio.

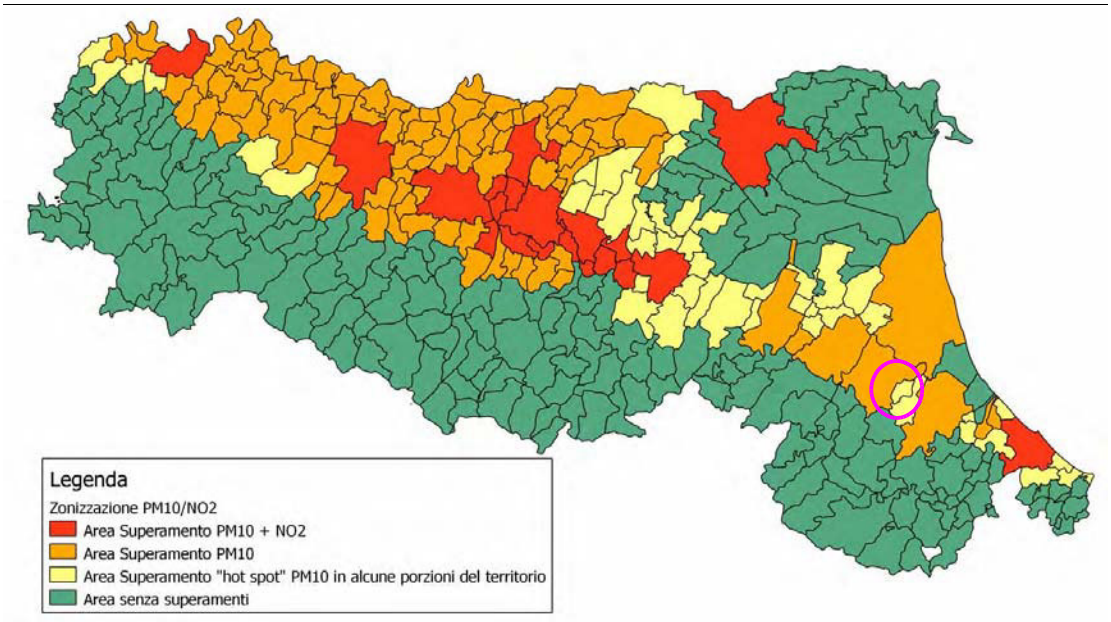

Valutazione: Chiarito quindi che non esistono impianti che non producano emissioni di PM10 e N02 , si ritiene di accogliere l'osservazione e si propone la correzione del criterio come qui di seguito:

– ~~che l'impianto non produca emissioni di PM10 e No2~~ **che venga assicurato un saldo emissivo uguale o inferiore a zero per gli inquinanti PM10 e NO2, tenuto conto di un periodo temporale di riferimento per il raggiungimento dell'obiettivo nonché della possibile compensazione con altre fonti emissive;** ~~e che realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti che emettono inquinanti in atmosfera nell'area territorialmente interessata~~, in ottemperanza alle Azioni C.8 e C.9 del Piano Gestionale per la Qualità dell'Aria della Provincia di Forlì-Cesena.

3. Per quanto riguarda il richiamo alla regolamentazione dei criteri di limitazione a livello sovracomunale, tenuto conto che la stessa D.C.R. n. 51/2011, al (paragrafo3, lettera G) punto a) ed al paragrafo 4, lettera E) punto a), definisce che la competenza di tale regolamentazione sia dei singoli comuni, come qui di seguito riportato: "Le amministrazioni comunali, in considerazione delle specifiche funzioni insediate nel proprio territorio o previste dalla pianificazione urbanistica vigente o adottata, possono individuare nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas e biomasse. La compatibilità di tali limiti con l'attuazione dei piani energetici, regionale e locali è verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse."

Valutazione: Ribadito quindi che le caratteristiche insediative, funzionali e morfologiche del territorio comunale forlimpopoplese, come già ampiamente descritto nella relazione "Allegato R", non possano essere equiparate ad altri territori per l'individuazione di limitazioni metriche uniche, ma al contrario, nell'analisi delle limitazioni si debba tener conto della specificità di ogni territorio, posto che risulta presente nei R.U.E. di altri tre comuni (Bertinoro, Meldola, Castrocaro Terme e Terra del Sole) una normativa specifica, la quale evienzia una generale uniformità nell'individuazione delle "categorie" alle quali sono state assegnate le limitazioni metriche (cioè ad esempio rispetto a centri abitati, edifici in territorio agricolo, edifici "sensibili", zone SIC, ZPS e Rete Natura 2000, etc...), si ritiene doveroso il rispetto della norma Regionale sulla competenza comunale.

4. In merito all'*Art. 3.1.3 – "Regolamento per la bioedilizia e il Risparmio Energetico"* si precisa che nelle nuove lottizzazioni, in sede di rilascio del permesso di costruire degli edifici, la superficie incentivata derivata dall'adesione al Regolamento della Bioedilziia,

viene considerata nel dimensionamento generale delle reti dei sottoservizi e di conseguenza viene effettuata la relativa verifica di compatibilità.

Valutazione: Si prende atto

PARERE 03

Prot. com.le. N.: 0007780 del 05/06/2015
Prot. ente N. 100968 del 11/05/2015

Ente: A.U.S.L.

Sintesi del parere:

Vista la documentazione pervenuta si ritiene, per quanto di competenza, che quanto richiesto in oggetto, non sia assoggettabile a VAS.

Valutazione: Si prende atto

PARERE 04

Prot. com.le. N.: 0009751 del 07/07/2015
Prot. ente N. 7044 del 07/07/2015

Ente: Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna

Sintesi del parere:

L'Ente non rileva elementi ostativi alla variante di R.U.E. adottata; nell'occasione fa presente la Delibera di Giunta Regionale n. 274 del 03/03/2014, linee guida per l'elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio, richiedendo che venga presa in considerazione la necessità di intervenire sugli strumenti urbanistici per adeguare a tali linee guida le norme legate alla tutela archeologica del territorio.

Valutazione: Si prende atto

Motivazione:

Il Piano Strutturale Comunale (d'ora in poi PSC) disciplina all'art. 2.6 le Zone ed elementi di interesse storico architettonico secondo l'appartenenza a tre categorie (complessi archeologici, aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti); il RUE, su "mandato" del PSC, interviene a disciplinare per le parti consolidate e storiche del territorio comunale, un'opportuna classificazione delle aree a rischio e norme vincolistiche differenziate, fatte salve le prerogative della legge di tutela in vigore e il rispetto del PSC stesso.

Riguardo quindi la delibera n. 274 del 03/03/2014 della Giunta dell'Emilia Romagna relativa all'approvazione delle linee guida per l'elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche

del territorio, si rimanda ad una opportuna analisi alla prima variante generale di Piano Strutturale Comunale, in quanto risulta quest'ultimo lo strumento competente all'individuazione dei vincoli di tutela.

PARERE 05

Prot. com.le. N.: del 02/07/2015

Ente: Settore L.L.P.P. del Comune di Forlimpopoli

Sintesi del parere: Parere Favorevole

Valutazione: Si prende atto

Motivazione: /

Articoli interessati dalla modifica: /

Modifiche cartografiche: /

PARERE 06

Prot. com.le. N.: 0015902 del 26/10/2015
Prot. ente N. 507 del 16/10/2015

Ente: Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

Sintesi del parere:

Si osserva che la variante al RUE non è in contrasto con gli obbiettivi di Pianificazione della scrivente Autorità di Bacino.

Si richiede che al punto 6 delle norme variate, "...*richiamando il "Principio di Precauzione" l'impianto dovrà essere localizzato al di fuori delle aree di potenziale allagamento (Piano di Bacini dei Fiumi Romagnoli),* vengano inserite anche le "*aree ad elevata probabilità di esondazione" (art. 3) e le "aree a moderata probabilità di esondazione" (art. 4)* delle Norme del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico.

Infine l'Ente ricorda che è stato approvato il quadro conoscitivo del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs 49/2010 e che l'iter dovrà concludersi nel dicembre 2015.

Il Piano in parola generale, estende le aree a pericolosità idraulica, in particolare nella zona di pianura.

Motivazione: In merito alla richiesta di integrare le limitazioni del comma 6, anche con le "aree ad elevata probabilità di esondazione" (art. 3) e le "aree a moderata probabilità di esondazione"

(art. 4) delle Norme del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, **si ritiene opportuno accogliere l'osservazione, richiamando il "principio di precauzione".**

Tale modifica non comporta un aumento della copertura di territorio comunale, in quanto le aree interessate dal vincolo risultano già ricomprese nelle fasce di rispetto di altri vincoli.

Infine, riguardo il richiamo al Piano di gestione del Rischio Alluvioni, tenuto conto che è in corso di adozione una specifica variante, di recepimento, del Piano Stralcio del Rischio Idrogeologico, si rimanda a tale fase la verifica e l'eventuale aggiornamento delle aree a pericolosità idraulica.

Valutazione: Si prende atto e si ritiene di accogliere l'osservazione.

Articoli interessati dalla modifica: Comma 6 Art. 4.24 delle Norme del RUE

Modifiche cartografiche: /

PARERE 07

A) RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART.33 COMMA 4BIS DELL'ART. 34 DELLAL.R. 20/2000 E SS.MM.II. IN RAGIONE A QUANTO STABILITO DAL PUNTO 3 LETTERA G.A) DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N.51/2011

Prot. com.le. N.: 0016791 del 10/11/2015
Prot. ente N. 2015/07.04.01/9 del 05/11/2015

Ente: Provincia di Forlì-Cesena - Pianificazione Territoriale

Sintesi del parere:

1) Art. 4.24. comma 6 comma 9 - Distanze minime per la localizzazione degli impianti a biogas:
La normativa Regionale relativa alla localizzazione degli impianti a biogas di potenzialità uguale o inferiore a 1MW, prevede che le Amministrazioni comunali possano comunque definire all'interno dei propri strumenti di pianificazione, limiti o condizioni alla loro realizzazione.
Verificato che la Provincia di Forlì-Cesena ha approvato il proprio Piano Energetico Ambientale Provinciale (PEAP) con Delibera di C. P. n. 108745/225 dell'11/12/2008, il quale in un quadro territoriale provinciale, fornisce rispetto alla produzione di energia da fonti rinnovabili, principalmente solo scenari programmatici che ad oggi risultano in gran parte ampiamente superati, si esprime la seguente riserva:

A.1. In relazione al parere di competenza, di cui al punto 3 lettera G.a) della DAL n.51/2011, relativo alla verifica di compatibilità dei limiti per la localizzazione degli impianti a

biomasse con l'attuazione dei Piani energetici, regionale e locali, posto che il Piano Energetico Ambientale provinciale (PEAP) 2008, non impone o definisce criteri di restrizione per la localizzazione degli impianti ed altresì non fornisce alcuna indicazione specifica per il territorio del Comune di Forlimpopoli, si constata che non è rilevabile alcun contrasto diretto della norma comunale in parola con il Piano provinciale vigente.

Valutazione: Si prende atto
Motivazione: /
Articoli interessati dalla modifica: /
Modifiche cartografiche: /

2) Va osservato altresì che dalle elaborazioni cartografiche ricognitive dei limiti alla localizzazione degli impianti a biomasse e biogas presentate dal Comune, si rileva che rispetto ad un territorio di superficie complessiva pari a 24,42kmq, in seguito alle limitazioni introdotte dall'art. 4.24 del RUE del Comune di Forlimpopoli, si sottraggono complessivamente 23,88 Kmq rimanendo pertanto disponibili alla localizzazione di impianti solo 0,54 kmq corrispondenti al 2,21% del territorio comunale.
In molti casi le aree disponibili si collocano inoltre sul confine comunale, oltre il quale non pare siano stati indagati eventuali elementi ostativi; in particolare va segnalato che il Comune di Bertinoro ha recentemente adottato nel proprio RUE una medesima normativa di limitazione per tali impianti, la quale a confine può limitare ulteriormente le aree disponibili all'insediamento.

A.2. Si ritiene necessario, al fine di non creare disparità di comportamento tra territori limitrofi, invitare l'Amministrazione di Forlimpopoli a considerare nelle proprie verifiche, anche i limiti recentemente definiti dal limitrofo Comune di Bertinoro, auspicando che la regolamentazione degli impianti citati possa essere prevista con criteri omogenei a livello sovracomunale.

Motivazione: In merito alla riserva A.2 si è provveduto a verificare le limitazioni introdotte nella variante normativa al R.U.E. approvata dal Comune di Bertinoro con Delibera di C.C. n. 50/2015, da cui si evince che alcune di esse si riflettono sul territorio del comune di Forlimpopoli.

A tal proposito, recentemente si è provveduto a formulare il proprio contributo alla Variante generale al Piano Strutturale Comunale del Comune di Bertinoro, in sede di Conferenza di pianificazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., con lettera ns.prot. 0004667 del 17/03/2016.

Il contributo del Comune di Forlimpopoli pone in evidenza la criticità delle zone a confine dei due comuni, in quanto alcune porzioni di territorio risultano, per la norma del Comune di

Forlimpopoli, idonee alla localizzazione di tali impianti, mentre non lo sarebbero per effetto delle limitazioni stabilite con variante al R.U.E. dal Comune di Bertinoro approvate con Delibera C.C. n. 50 del 15/06/2015.

La ricaduta di fasce di rispetto sull'uno o sull'altro dei Comuni confinanti genera un conflitto con la potestà pianificatoria di ciascuno laddove i vincoli/limitazioni non siano univocamente definiti a scala sovraordinata.

Si pone inoltre un problema di coerenza, laddove, invece, i due Comuni abbiano definito il medesimo criterio di limitazione (ad esempio i 200 mt. da fabbricati abitativi), per cui risulta opportuno garantire parità nella tutela del medesimo elemento, pur posto nell'altro Comune, in prossimità del confine.

Al fine di raccordare opportunamente le esigenze di tutela, garantendo equità nella applicazione della stessa, ovvero nella possibilità di insediare impianti nei territori prossimi ai confini comunali, si sono proposti al Comune di Bertinoro, alcuni criteri/indirizzi procedurali da tenere in considerazione, nella fase istruttoria delle richieste, che qui di seguito si riportano:

1. al fine di garantire omogeneità di trattamento ovvero di tutela, andrà definita una procedura informativa reciproca immediata alla istanza di insediamento dell'impianto che consenta la verifica della presenza o meno di limitazioni sul Comune contermine;
2. in base al principio di coerenza sopra richiamato, qualora risulti che i Comuni abbiano assunto il medesimo criterio e misura di tutela nella propria normativa, esso potrà essere fatto valere anche in relazione ad elemento tutelato nel Comune limitrofo, a seguito della verifica di cui al punto 1);
3. qualora il criterio di tutela sia uguale, ma diversa la misura della fascia di rispetto, si propone di consentire, nella parte corrispondente alla differenza tra le due misure), la richiesta all'insediamento di un impianto previa sottoposizione a procedura di "screening" ai sensi della L.R. 9/99 e ss.mm.ii.; (ad esempio il caso della fascia da scuole e ospedali fissata dal Comune di Bertinoro in 1500 mt e dal Comune di Forlimpopoli di 500 mt.);

Valutazione: Si prende atto della riserva, richiamando, in assenza di una definizione di livello sovra-comunale, gli indirizzi procedurali proposti al Comune di Bertinoro, nell'ambito della var. PSC, in corso di adozione. **Pertanto la riserva si considera Parzialmente Accolta.**

Articoli interessati dalla modifica: /

Modifiche cartografiche: Tavola 2a e 2b (inserimento in mappa delle aree libere dai vincoli di limitazione di cui all'art. 4.24).

3) Richiamato, in merito al tema in oggetto che il DM 10 settembre 2010 - *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili,* all'Allegato 3- *Criteri per l'individuazione di aree non idonee,* dispone:

"*d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei* ***non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, ne tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela****.La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio".*

Alla luce di quanto sopra argomentato, si osserva quanto segue:

A.3. Con riferimento in particolare ai contenuti di legge di rango nazionale sopra riportati, si pone un dubbio in relazione alla congruità della portata dei limiti introdotti dall'Amministrazione Comunale con il novellato art. 4.24, in quanto come dimostrato dalla elaborazione cartografica, la sovrapposizione di tutti i limiti individuati, rende escluso a priori alla realizzazione di tali impianti, la quasi totalità del territorio comunale (97,7%).

La legittima esigenza dell'Amministrazione comunale di disciplinare la materia in oggetto, pare porsi in tali termini, in contrasto in particolare con l'assunto della norma sovraordinata che afferma la necessità di *non configurare un divieto preliminare* ovvero *che il limite non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, nè tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela.*

Si invita pertanto l'Amministrazione a verificare la portata e la dimensione delle distanze di rispetto stabilite, considerando anche la scala sovracomunale, valutandone una possibile riduzione conseguente ad una selezione più puntuale e motivata dei vincoli selezionati.

Motivazione: In merito alla riserva **A.3** si richiama la risposta alla osservazione (simile nel contenuto) pervenuta dall'ARPA (vedasi pag. 6).

Tuttavia si fa presente che si è provveduto a verificare le limitazioni proposte da alcuni Comuni contermini sui propri territori; a tal proposito per maggior chiarezza si è cercato di riassumere in

maniera sintetica le scelte effettuate nelle Norme dei vari R.U.E. in una tabella che riporta lo stato attuale dei criteri e delle limitazioni metriche adottate e/o approvate dai rispettivi Consigli Comunali (vedasi allegato 1).

Si evince dalle tabelle allegate che le limitazioni inserite nel novellato art. 4.24 delle Norme del R.U.E., risultano congruenti e rispondenti alle caratteristiche e peculiarità del territorio locale, e in senso "assoluto" meno restrittive rispetto a realtà locali di altri Comuni.

Infine si vuole nuovamente precisare che le limitazioni riportate all'art. 4.24 delle Norme della presente variante al R.U.E. sono da riferirsi all'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ottenuta da biogas e da biomasse, nonché di immissione in rete da biogas, aventi potenza nominale superiore ai 150 Kw/H, così come riportato al comma 6 del citato articolo.

Quindi tali limitazioni non valgono per gli impianti "piccoli" (fino a 150 Kw/H), i quali potranno essere localizzati in zona agricola, fermo restando il rispetto dei criteri cosidetti di "qualità", definiti al comma 9 della norma proposta.

Valutazione: poiché sul punto il parere Provinciale ha valutato positivamente le distanze e le limitazioni proposte (vedi parere Valsat), tuttavia constatando l'ampia copertura del territorio comunale alle limitazioni introdotte, si prende atto della stessa con le precisazioni sopra richiamate. Si considera quindi la riserva Parzialmente Accolta .

Articoli interessati dalla modifica: /

Modifiche cartografiche: /

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Prot. com.le. N.: 0016791 del 10/11/2015
Prot. ente N. 2015/07.04.01/9 del 05/11/2015

Ente: Provincia di Forlì-Cesena - Pianificazione Territoriale

Sintesi del parere:

Il ricorso alla procedura di cui all'art. 34 per l'approvazione del RUE, comporta la necessità di condurre la valutazione ambientale. Lo svolgimento di tale attività è richiesto dalla L.R. 20/2000 per assicurare che le scelte circa gli usi e i processi di trasformazione del suolo risultino sostanzialmente coerenti con il PSC sotto il profilo ambientale, insediativo e funzionaale. Essendo il RUE, per il rispettivo ambito di competenza, strumento interpretativo - applicativo dei contenuti di pianificazione e di sostenibilità già definiti dal PSC, la VALSAT del RUE, deve fondamentalmente assicurare in continuità e coerenza con il processo di VALSAT del PSC, che

le scelte operate siano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile, secondo quanto definito dal PSC.
Considerato quanto indicato dal Relazione di Valsat redatta in relazione ai contenuti dell'art. 4.24 che disciplina la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da biomasse e biogas aventi potenza nominale superiore ai 150 Kw/H. Richiamando l'Amministrazione a tener in debito conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e tenuto conto dei pareri e delle osservazioni trasmessa inerenti ai contenuti ambientali sul tema in oggetto:
B.1. si esprime parere favorevole in relazione alla valutazione di sostenibilità, in quanto le scelte operate risultano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile definite dal PSC.

Valutazione: Si prende atto
Motivazione: /
Articoli interessati dalla modifica: /
Modifiche cartografiche: /

ALLEGATO 1

COMUNE DI FORLIMPOPOLI				COMUNE DI CASTROCARO E TERRA DEL SOLE			
COMUNE	**ATTO DELIBERATIVO**	**TIPOLOGIA VINCOLO**	**DISTANZE**	**COMUNE**	**ATTO DELIBERATIVO**	**TIPOLOGIA VINCOLO**	**DISTANZE**
COMUNE DI FORLIMPOPOLI	DELIBERA DI ADOZIONE C.C. N° 26 DEL 23/04/2015	PERIMETRO CENTRO ABITATO/TERRITORIO URBANIZZATO DA PSC	500 mt	**COMUNE DI CASTROCARO E TERRA DEL SOLE**	DELIBERA DI ADOZIONE C.C. N° 47 DEL 29/07/2015	PERIMETRO CENTRO ABITATO/TERRITORIO URBANIZZATO DA PSC	700 mt
		FABBRICATI RESIDENZIALI ESISTENTI NON APPARTENENTI AL CENTRO AZIENDALE	200 mt			FABBRICATI RESIDENZIALI ESISTENTI NON APPARTENENTI AL CENTRO AZIENDALE	300 mt
		EDIFICI “SENSIBILI” QUALI SCUOLE, OSPEDALI, ASILI (ANCHE PRIVATI), CASE-STRUTTURE (ANCHE NON RESIDENZIALI) DI CURA E/O ASSISTENZA E/O AUSILIO ALLA PERSONA, CENTRI DI CULTO, NONCHÉ IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI URBANI CITTADINI (ANCHE SE LOCALIZZATI IN COMUNI LIMITROFI);	500 mt			EDIFICI “SENSIBILI” QUALI SCUOLE, OSPEDALI, ASILI (ANCHE PRIVATI), CASE-STRUTTURE (ANCHE NON RESIDENZIALI) DI CURA E/O ASSISTENZA E/O AUSILIO ALLA PERSONA, CENTRI DI CULTO, NONCHÉ IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI URBANI CITTADINI (ANCHE SE LOCALIZZATI IN COMUNI LIMITROFI);	1500 mt
		FUORI DELLE ZONE SIC, ZPS E RETE NATURA 2000, NONCHÉ DELLE ZONE DI RICONNESSIONE ECOLOGICA DI FASCIA I E II DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE;				**FUORI** DELLE ZONE SIC, ZPS E RETE NATURA 2000, NONCHÉ DELLE ZONE DI RICONNESSIONE ECOLOGICA DI FASCIA I E II DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE;	
		FUORI DALLE AREE A MEDIO E ALTO RISCHIO DI FRANA COME INDIVIDUATE DAL PIANO STRALCIO DI BACINO E DALLE FRANE ATTIVE E QUIESCENTI INDIVIDUATE DAL PTCP				**FUORI** DALLE AREE A MEDIO E ALTO RISCHIO DI FRANA COME INDIVIDUATE DAL PIANO STRALCIO DI BACINO E DALLE FRANE ATTIVE E QUIESCENTI INDIVIDUATE DAL PTCP	
		FUORI DELLE AREE DI POTENZIALE ALLAGAMENTO (PIANO DI BACINO DEI FIUMI ROMAGNOLI);				**FUORI** DELLE AREE DI POTENZIALE ALLAGAMENTO (PIANO DI BACINO DEI FIUMI ROMAGNOLI);	
		FUORI DELLA FASCIA DI TUTELA DI FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA PUBBLICI (D. Lgs 42/2004 art. 142)				**FUORI** DELLA FASCIA DI TUTELA DI FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA PUBBLICI (D. Lgs 42/2004 art. 142)	
		FUORI DALLA FASCIA "B" DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE (ADOTTATO CON DELIBERA C.C. 2 DEL 28/01/2013)					

COMUNE DI MELDOLA			
COMUNE	**ATTO DELIBERATIVO**	**TIPOLOGIA VINCOLO**	**DISTANZE**
COMUNE DI MELDOLA	DELIBERA DI ADOZIONE C.C. N° 29 DEL 21/05/2015	PERIMETRO CENTRO ABITATO/TERRITORIO URBANIZZATO DA PSC, RUE E PERIMETRO AMBITI DI ESPANSIONE RESIDENZIALE PREVISTI NEGLI STRUMENTI URBANISTICI	700 mt
		FABBRICATI ABITATIVI ESISTENTI NON APPARTENENTI AL CENTRO AZIENDALE (ANCHE SE LOCALIZZATI IN COMUNI LIMITROFI);	300 mt
		EDIFICI "SENSIBILI" QUALI SCUOLE, OSPEDALI, ASILI (ANCHE PRIVATI), CASE-STRUTTURE (ANCHE NON RESIDENZIALI) DI CURA E/O ASSISTENZA E/O AUSILIO ALLA PERSONA, CENTRI DI CULTO, NONCHÉ IMPIANTI SPORTIVI E PARCHI URBANI CITTADINI (ANCHE SE LOCALIZZATI IN COMUNI LIMITROFI);	1500 mt
		FUORI DELLE ZONE SIC, ZPS E RETE NATURA 2000, NONCHÉ DELLE ZONE DI RICONNESSIONE ECOLOGICA DI FASCIA I E II DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE;	
		FUORI DALLE AREE A MEDIO E ALTO RISCHIO DI FRANA COME INDIVIDUATE DAL PIANO STRALCIO DI BACINO E DALLE FRANE ATTIVE E QUIESCENTI INDIVIDUATE DAL PTCP	
		FUORI DELLE AREE DI POTENZIALE ALLAGAMENTO (PIANO DI BACINO DEI FIUMI ROMAGNOLI);	
		FUORI DELLA FASCIA DI TUTELA DI FIUMI, TORRENTI E CORSI D'ACQUA PUBBLICI (D. Lgs 42/2004 art. 142)	

COMUNE DI BERTINORO			
COMUNE	**ATTO DELIBERATIVO**	**TIPOLOGIA VINCOLO**	**DISTANZE**
COMUNE DI BERTINORO	DELIBERA DI APPROVAZIONE C.C. N° 50 DEL 15/06/2015 (BUR del 01/07/2015)	PERIMETRO TERRITORIO URBANIZZABILE DA RUE E POC	500 mt
		FABBRICATI ESISTENTI (ESCLUSI DEPOSITI E RICOVERI ATTREZZI) NON APPARTENENTI AL CENTRO AZIENDALE	200 mt
		SCUOLE, OSPEDALI,	1500 mt
		CASE DI CURA, CASE/STRUTTURE (ANCHE NON RESIDENZIALI) DI CURA E/O ASSISTENZA E/O AUSILIO ALLE PERSONA, IMPIANTI SPORTIVI , PARCHI URBANI E CENTRI DI CULTO ANCHE SE LOCALIZZATI IN COMUNI LIMITROFI	500mt
		ALTRI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE E DA BIOGAS AVENTI POTENZA NOMINALE SUPERIORE AI 150 Kw/h ANCHE SE LOCALIZZATI IN COMUNI LIMITROFI	3000mt
		L'IMPIANTO NON DOVRA' INTEFERIRE CON LE FALDE ACQUIFERE	
		CALANCHI E AREE CALANCHIVE, ZONE DI RICONNESSIONE ECOLOGICA, AREE A MEDIO E ALTO RISCHIO DI FRANA COME INDIVIDUATE DAL PIANO STRALCIO DI BACINO E DALLE FRANE ATTIVE E QUIESCENTI INDIVIDUATE DAL PTCP, LINEE DI CRINALE, RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E SECONDARIO COME DA PIANO STRALCIO DI BACINO DEI FIUMI ROMAGNOLI, PROGETTO PARCO FLUVIALE E RETE ECOLOGICA,	150 mt
		ZONE SIC, ZPS E RETE NATURA 2000 LOCALIZZATI IN COMUNI LIMITROFI	500 mt
		AREE DI POTENZIALE ALLAGAMENTO (PIANO STRALCIO DI BACINO DEI FIUMI ROMAGNOLI);	150 mt
		IMPIANTO LOCALIZZATO AD UNA ALTITUDINE DI 75mt INFERIORE RISPETTO AL PUNTO PIU' ELEVATO DEI CENTRI ABITATI DI…..	

		SECONDA VARIANTE AL RUE - OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI PRIVATI DAL 06/05/2015 AL 06/07/2015 - PIU' OSS. FUORI TERMINE									
NUM.		PROT.	DATA	RICHIEDENTE	INDIRIZZO AREA	DATI CATASTALI		RIF. AMBITO	CONTENUTO SINTETICO OSSERVAZIONE	NOTE	PARERE TECNICI INCARICATI
						F.	PART.				
1		6865	25/05/2015	**Comitato No Biogas - Montaletti Gianfranco, Gardelli Valentina, Ranieri Marika, Cicognani Franco, Severi Giancarlo, Betti Massimo, Orlandi Orlando,k Bandini Primo, Monterastelli Fabio, Zoli Maurizio, Ricci Gianmarco, Garavini Gaetano, Castagnoli Vanni**	/	/	/	/	**1)** CHIEDONO CHE SI MODIFICHINO I COMMI 1, 2, 3 E 4 DELL'ART. 4.24, PARAGRAFO C6, PORTANDO LA DISTANZA MINIMA DAI CENTRI ABITATI DA 500 A 1000 MT, DAI FABBRICATI RESIDENZIALI ESISTENTI DA 200 A 500MT, DAGLI EDIFICI SENSIBILI DA 500 A 3000 MT, DALLE ZONE SIC, ZPS E RETE NATURA 2000 AD UNA DISTANZA NON INFERIORE A 500 MT. **2)** VIENE RICHIAMATO IL "CUMULO DEGLI IMPATTI", IN QUANTO NON CITATO E RICHIEDONO DI INSERIRE UN COMMA ALL'ART. 4.24 , PARAGRAFO C6, CHE PREVEDA CHE L'IMPIANTO DEBBA ESSERE LOCALIZZATO AD UNA DISTANZA NON INFERIORE AI 5KM DA UN ALTRO IMPIANTO DI BIOGAS O TERMOVALORIZZATORE. **3)** CHIEDONO DI INSERIRE UN COMMA ALL'ART. 4.24, PARAGRAFO C8, RIGUARDANTE LA MITIGAZIONE VISIVA DELL'IMPIANTO. **4)** CHIEDONO CHE L'IMPIANTO PREVISTO SIA LOCALIZZATO A NON OLTRE 50MT DAI CENTRI AZIENDALI ESISTENTI. L'80% DELLE BIOMASSE DEVE PROVENIRE DAI TERRENI DEL CENTRO AZIENDALE, IL 20% DAL COMUNE O DAI COMUNI LIMITROFI, AD UNA DISTANZA NON SUPERIORE A 5KM. **5)** CHIEDONO LA PIENA TITOLARITA' DEI TERRENI DA PARTE DEL SOGGETTO PROPONENTE. **6)** CHIEDONO IL COINVOLGIMENTO PARTECIPATIVO DELLA CITTADINANZA.	MODIFICHE NORMATIVE ALL'ART. 4.25	**1)** Le distanze previste all'art. 4.24 risultano adeguate a garantire il rispetto della salute umana (in quanto coprono la quasi totalità del territorio comunale vedi elaborazione cartografica, il comune con un estensione complessiva pari a 53,89 ha, la superficie che risulta idonea all'installazi one di tali impianti risulta pari a 0,54 Kmq, corrispondente al 2,21% del territorio comunale) **Si propone di non assentire alla richiesta** **2) Si propone di assentire parzialmente** alla richiesta (nuovo punto del comma 9) **3) Si propone di assentire** alla richiesta. (nuovo punto del comma 9) **4) Si propone di assentire parzialmente** alla richiesta. (nuovo punto del comma 9) **5) Si propone di non assentire** alla richiesta, in quanto la titolarità con la quale si interviene viene definita ai sensi di Legge e non può essere oggetto di modifica discrezionale. **6) Si propone di assentire** alla richiesta. (nuovo comma 10)
2		6896 e altri	25/05/2015	**Comitato No Biogas – 53 richiedenti, vedi elenco allegato**	/	/	/	/	LE OSSERVAZIONI SONO LE MEDESIME RIPORTATE ALLA N° 1		Si rimanda alle controdeduzioni di cui all'osservazione n°1 in quanto le richieste sono le medesime.
3		7018	26/05/2015	**Biondi Libero, Biondi Franca**	VIA PRATI 2025	16	109,407		CHIEDONO LA MODIFICA DELLE NORME DEL RUE, ART. 3.21, CHE NON CONSENTE LO SDOPPIAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI IN TERRITORIO AGRICOLO, OVE IL N. DI UNITA' SIA MAGGIORE O UGUALE A DUE.	NUOVA SCHEDA DI ANALISI N° 686 ERr	**Si propone di non assentire alla richiesta** in quanto, l'edificio risulta in territorio agricolo e quindi risponde all'esigenza del rispetto dell'art. 3.21 di limitare la diffusione abitativa in zona rurale. Poichè l'edificio non risulta censito nel territorio rurale, con l'occasione si realizza una nuova scheda di censimento, con numero 686.
4		7019	26/05/2015	**Monti Ubaldo, Dovizioso Rosina**	VIA MARCONI N.932	23	295		CHIEDONO LA MODIFICA DELLE NORME DEL RUE, ART. 3.21, CHE NON CONSENTE LO SDOPPIAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI IN TERRITORIO AGRICOLO, OVE IL N. DI UNITA' SIA MAGGIORE O UGUALE A DUE.		**Si propone di non assentire alla richiesta** in quanto, l'edificio è ubicato in pieno territorio agricolo, quindi risponde all'esigenza del rispetto dell'art. 3.21 di limitare la diffusione abitativa in zona rurale.
5		8178	11/06/2015	**Comitato No Biogas – 223 richiedenti, vedi elenco**	/	/	/	/	LE OSSERVAZIONI SONO LE MEDESIME RIPORTATE ALLA N° 1		Si rimanda alle controdeduzioni di cui all'osservazione n°1 in quanto le richieste sono le medesime.
6		9021	25/06/2015	**Benazzi Graziella**	VIA MELDOLA	22	16		CHIEDE NEL RUE LA MODIFICA CARTOGRAFICA DI PERIMETRO DELL' AMBITO DI PSC A12-9 IN OTTEMPERANZA AL POC VIGENTE E DI CONSEGUENZA L'INSERIMENTO DELLA P.LLA IN AMBITO A10a		**Si propone di non assentire alla richiesta** di modifica cartografica, in quanto la modifica comporterebbe attribuire potenzialità edificatoria ad un terreno agricolo e pertanto in contrasto con la procedura di variante al RUE semplificata, ai sensi dell'art. 33 della LR 20/2000.
7		9436 (e 5036)	02/07/2015 22/04/2015	**Fabbri Paolino, Fabbri Ginevra, Fabbri Manuel Mattia, Fabbri Melania**	VIA LAGO	26	184,144	AMBITO A11-16	CHIEDONO CHE VENGA PREDISPOSTA UN'UNICA SCHEDA CHE COMPRENDA ENTRAMBE LE PARTICELLE E CHE VENGANO MODIFICATE LE DESTINAZIONI D'USO AGGIORNANDOLE ALLA REALE SITUAZIONE. RICHIEDONO ATTRIBUZIONE DI INDICE DI EDIFICABILITA'.	AGGIORNAMENTO SCHEDA DI ANALISI N° 359 Err, ACCORPANDO AL SUO INTERNO LA N°361	**Si propone di assentire parzialmente** alla richiesta, riportando in un unica scheda di analisi la n°359 lo stato di fatto regolarmente autorizzato e le condizioni di attuazione. **Si propone altresì di non assentire** alla richiesta di attribuzione di indice di edificabilità, in quanto in contrasto con la previsione dell'ambito di riqualificazione previsto dal PSC A11-16 che insiste sull'area. Si precisa infine che l'ambito A11-16 del PSC non prevede un carico insediativo aggiuntivo rispetto lo stato attuale dei luoghi e come obbiettivo prevede di stimolare la rilocalizzazione di attività produttive esistenti in contesti più funzionali dal punto di vista territoriale.
8		9609	06/07/2015	**Arch. Raggi Ornella, Geom. Laghi Maurizio**					IN MERITO ALL'ARTICOLO 4.7 DELL'ELABORATO N – NORME – ALLEGATO 2 REQUISITI IGIENICO SANITARI DEGLI INTERVENTI EDILIZI CHE RIPORTA QUANTO SEGUE: *"L'ALTEZZA UTILE MEDIA È CALCOLATA DIVIDENDO IL VOLUME UTILE DELLA PARTE DEL SOTTOTETTO LA CUI ALTEZZA SUPERI M 1,80 PER LA SUPERFICIE UTILE RELATIVA E COMUNQUE IL VANO DI RIFERIMENTO. DEVE ESSERE DIVISO CON TRAMEZZATURA A TUTT'ALTEZZA DALLA PARTE CON ALTEZZA INFERIORE A M. 1,80".* CHIEDONO DI ELIMINARE LA PARTE DELLA FRASE DEL COMMA 1 *"DEVE ESSERE DIVISO CON TRAMEZZATURA A TUTT'ALTEZZA DALLA PARTE CON ALTEZZA INFERIORE A M. 1,80".*	INTEGRAZIONE DELL'ART. 4.7 C1 DELL'ALLEGATO 2	**Si propone di assentire parzialmente alla richiesta**, mantenendo il vincolo della tramezzatura con h 1,80 m per il rispetto dei requisiti igienico sanitari, inserendo la possibilità di effettuare una apertura di passaggio tra il locale recuperato e il resto del sottotetto avente larghezza massima di 1,99 m.
9		9621	06/07/2015	**Lugaresi Giandomenico, Lugaresi Giuseppe Argeo**	VIA PER BERTINORO	23	1750	SCHEDA 18 RUE	CHIEDONO CHE LA SCHEDA DI RUE PREVIGENTE N. 18, IN QUANTO SCADUTA CON LA VIGENZA DEL PRIMO POC (17/06/2014), VENGA MANTENUTA E CONFERMATA ALLE MEDESIME CONDIZIONI E INDICI DI TRASFORMAZIONE.		**Si propone di non assentire alla richiesta**, in quanto come riportato all'art. 1.4 c1 delle Norme le previsioni del RUE previgente specificatamente individuate nelle tavole 1 e nell'elaborato "Schede Rue previgente", devono essere attuate entro la data di validità del primo POC. *Alla decadenza del primo POC le aree per le quali non fosse stata stipulata convenzione associata a Permesso di Costruire approvato, possono essere riconfermate solo in sede del successivo POC con riduzione o annullamento del potenziale edificatorio originario, che potrà essere utilizzato dal Comune, per la parte non assegnata, nella formazione di nuove analoghe previsioni. L'eventuale riconferma di tali previsioni sarà comunque subordinata a vincoli e/o limitazioni/condizioni di tipo ambientale di rango superiore sopravvenute nel periodo intercorso tra la loro pianificazione originaria ed il nuovo POC.*
10		9624	06/07/2015	**Muzzioli Auguato Maria, Muzzioli Francesco, Muzzioli Giuseppe, Muzzioli Luigi, Muzzioli Maria Pia, Muzzioli Paolo, Picanza Gianni, Picanza Laura, Picanza Marco**	VIA NUOVE FONDINE N.11	17	20		CHIEDONO CHE IL FABBRICATO ESISTENTE, NON RILEVATO NELLE SCHEDE DI ANALISI ALLEGATE AL R.U.E., DISTINTO CATASTALMENTE AL FG 17, P.LLA 20 SUB1 VENGA RICONOSCIUTO COME EDIFICIO DI PREGIO STORICO-CULTURALE MENTRE L'EDIFICIO AL SUB2 VENGA RICONOSCIUTO COME EDIFICIO PRIVO DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO, CULTURALE E TESTIMONIALE E CHE PERTANTO VENGANO AGGIORNATI GLI ELABORATI DEL RUE.	NUOVA SCHEDA DI ANALISI N° 685 Ers	In relazione all'indagine documentale storica effettuata, **si propone di assentire alla richiesta** e pertanto in virtù dell'art. 3.27 delle Norme si predispone una nuova scheda di analisi in territorio rurale ERs dove sono identificati e disciplinati i due fabbricati.
11	**FUORI TERMINE**	9705	07/07/2015	**Cesare Salvetti**					CHIEDE DI MODIFICARE L'APPENDICE E ART. E1 c1 LET. A) AMBITI A10, AL FINE DI POTER REALIZZARE RECINZIONI DI ALTEZZA PARI A CM 100, ANZICHE' CM 80 COME PREVISTO DALLA NORMA.	MODIFICA ARTICOLO E1 c1 let. a)	**Si propone di assentire alla richiesta,** in quanto trattasi di modifica di minimo valore, non in contrasto con la disciplina generale.
12	**FUORI TERMINE**	9962	13/07/2015	**Pivi Danilo**	VIA TOGNOLA N.990	15	248, 249, 251, 305	EDIFICIO IN TERR. RURALE SCHEDA N. 513	1) CHIEDE CHE LA SCHEDA DI ANALISI DEL RUE ERr N° 513 VENGA RICONFERMATA COME MANEGGIO E ATTIVITA' COLLATERALI. 2) CHIEDE DI POTER INSTALLARE BOX O STALLI PREFABBRICATI PER CAVALLI. 3) CHIEDE DI POTER INSTALLARE PICCOLE TENSOSTRUTTURE PREFABBRICATE PER LO STOCCAGGIO E IL MANTENIMENTO DEL FIENO.		Si precisa che la scheda ERr n°513 è una scheda di analisi degli edifici di recente edificazione presenti nel territorio rurale e che la stessa non ha scadenza essendo un allegato del RUE, per quanto riguarda le richieste specifiche alle attività insediate si rimanda a quanto già previsto all'art. 3.23 delle Norme del RUE. Pertanto **si propone di non assentire alla richiesta.**
13	**FUORI TERMINE**	10411	20/07/2015	**ARIETE di Camilli Flavio**	VIA MELATELLO N.111, VIA EMILIA PER CESENA N.1402	26	49,153	COMPARTO VIA MELATELLO, AMBITO N. 2	TRATTASI DI AREA DI RIQUALIFICAZIONE DIFFUSA N.02 POSTA IN VIA MELATELLO (APPENDICE B DELLE NORME DEL R.U.E.), PREVISIONE DEL PRG PREVIGENTE SCADUTA CON LA VIGENZA DEL PRIMO POC (17/06/2014), CHIEDE DI POTER INTERVENIRE SULL'AREA CON PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO, IMPEGNANDOSI AL FRAZIONAMENTO ED ALL'EVENTUALE CESSIONE DI AREE PER LE DOTAZIONI,		Si **propone di non assentire alla richiesta**, in quanto come riportato all'art. 1.3 c1 delle Norme le previsioni del PRG previgente confermate dal PSC sono individuate nelle tavole 1 del RUE. Per tali aree vale la disciplina del PRG previgente come integrata dal RUE previgente, tali previsioni devono essere attuate entro la data di validità del primo POC.

14	**FUORI TERMINE**	11130	31/07/2015	**Ghirelli Sergio**	VIA PRATI N.2086	16	116	EDIFICIO IN TERR. RURALE SCHEDA N. 455	CHIEDE DI DUPLICARE LA SCHEDA DI ANALISI DEL RUE ERr N°455, RICONOSCENDO L'ABITAZIONE IDENTIFICATA AL CIVICO 2086, IN QUANTO ESISTENTE COME TALE DAL 1938. CHIEDE INOLTRE DI SOSTITUIRE LA DEFINIZIONE 'DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE' CON 'DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE'.	AGGIORNAMENTO SCHEDA DI ANALISI N° 455 ERr	Si **propone di assentire parzialmente alla richiesta**, aggiornando la scheda di analisi ERr n°455 con lo stato dei luoghi attuale. Pertanto si provvede a riconoscere i due corpi edilizi, specificando per ognuno la disciplina d'intervento, nello specifico per l'edificio in questione la Ristrutturazione edilizia f) e gli interventi edilizi ammessi dalle norme del Rue, compresa la possibilità di demolizione e realizzazione di nuovo edificio con spostamento nel lotto ai sensi dell'art. 3.21 c4.

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PROVINCIA DI FORLI'- CESENA

Delibera Consiglio Comunale n. 22 del 31/05/2016

Oggetto: *APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.) AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000.*

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile lo stesso giorno dell'adozione, per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Forlimpopoli, *31/05/2016*

IL SEGRETARIO GENERALE

D.SSA BIONDI KATIA

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
KATIA BIONDI il 22/06/2016 15.06.10 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE SEGRETERIA AA GG

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Deliberazione Di Consiglio Numero: 22 del 31/05/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.) AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 20/2000.

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 24/06/2016 e vi rimane per la durata di 15 (quindici) giorni.

Registro Albo Pretorio N. 441 Anno 2016

Forlimpopoli, 24/06/2016

L'incaricato alla pubblicazione

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da:
SABINA BARTOLUCCI il 24/06/2016 9.06.17 ai sensi degli artt. 20,21,22,23,24 del D.Lgs 7/3/2005, nr. 82.
ID: 432588 del 22/06/2016 9.31.05
Delibera: 2016 / 22 del 31/05/2016
Pubblicazione dal 24/06/2016 al 11/07/2016